

## CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE

La commissione della legislazione non é entrata in merito sulla problematica dei mirtili, delle bacche in generale, degli asparagi selvatici e di quant'altro ci offre la natura in maniera naturale, ritenendo che il problema non appare al momento rilevante. Per quanto concerne i funghi, la Commissione invita il Gran Consiglio a respingere la mozione Paloschi, facendo tuttavia sue le conclusioni del gruppo di lavoro sopra riportate, e invitando il Consiglio di Stato a procedere in questa direzione.

Per la Commissione della legislazione:

Tullio Righinetti, relatore

Bernasconi - Bergonzoli E. - Bergonzoli S. -

Bobbià - Camponovo - Carobbio Guscetti -

Ferrari-Testa - Fiori - Genazzi - Ghisletta -

Lepori Colombo - Marzorini - Nova - Pantani

4387

TERRITORIO

MESSAGGIO

concernente il disegno di legge sulla protezione dei beni culturali

del 14 marzo 1995

INDICE

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

1. Il quadro giuridico federale; cenni di diritto internazionale
2. La legislazione cantonale di inizio secolo e degli anni 40; l'evoluzione e l'attività delle istituzioni di tutela
  - 2.1 La legislazione cantonale previgente
  - 2.2 L'evoluzione delle istituzioni di tutela
  - 2.3 L'attività delle istituzioni di tutela
3. Cenni procedurali: l'elaborazione del disegno legislativo e gli esiti della consultazione
  - 3.1 L'elaborazione del disegno legislativo
  - 3.2 Gli esiti della consultazione

COMMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

4. I principi di fondo del disegno di legge
  - 4.1 Premessa
  - 4.2 I quattro principi di fondo
5. La sistematica del progetto
6. Commento alle singole disposizioni

CONSIDERAZIONI FINANZIARIE E CONCLUSIONI

ALLEGATI

DISEGNO DI LEGGE SULLA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI

## MESSAGGIO

concernente il disegno di legge sulla protezione dei beni culturali

del 14 marzo 1995

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

con questo messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione il progetto di nuova legge sulla protezione dei beni culturali. Esso rivede a fondo e disciplina in modo innovativo la legislazione cantonale vigente in materia di monumenti storici mirando a creare uno strumento giuridico e organizzativo che permetta allo Stato, unitamente agli altri attori coinvolti, di mettere in atto una efficace protezione e valorizzazione dei beni culturali.

Nell'abbordare il tema della politica di tutela del patrimonio culturale, vale senz'altro la pena di rileggere, a mo' di premessa, alcune considerazioni del professor Luigi Bobbio, che ha curato di recente un'importante pubblicazione sulla politica dei beni culturali in Europa

*"Le azioni pubbliche dirette alla difesa del patrimonio storico e culturale appartengono, in linea di principio, a quella famiglia di politiche che tendono a distribuire benefici diffusi e a produrre costi concentrati. Non diversamente dalle azioni per la protezione dell'ambiente, esse sono destinate a incontrare resistenze da parte di interessi forti, senza avere a loro favore nient'altro che un generico sostegno da parte dei cittadini. Rientrano, cioè, in quella categoria di politiche pubbliche che viene costantemente indicata, nella letteratura sul policy-making, come la più facilmente votata all'insuccesso nei sistemi politici pluralisti e democratici (Wilson 1973); politiche di questo genere hanno una scarsa probabilità di essere adottate ed una probabilità ancora minore di essere tradotte in pratica.*

*Nel caso della tutela dei beni culturali, il quadro presenta qualche difficoltà supplementare. I benefici che essa è in grado di distribuire sono infatti di natura immateriale (riguardano aspetti come i valori estetici e culturali o la qualità della vita) e non sono percepiti con la stessa intensità da tutti gli individui; anzi è probabile che alcuni di questi valori siano condivisi soltanto da ristrette élites culturali o sociali. Al contrario i costi che essa tende a far pagare sono immediatamente valutabili in termini economici, sia che si tratti di costi imposti a singoli privati (possessori o commercianti) attraverso la limitazione dei loro diritti sulle cose, sia che si tratti di costi imposti a singole comunità, attraverso l'introduzione di limitazioni al loro sviluppo edilizio e infrastrutturale. Il conflitto non è solo tra pubblico e privato, ma anche tra diversi modi di concepire l'interesse pubblico.*

*Ma c'è un'ulteriore difficoltà. La politica dei beni culturali si muove su un orizzonte temporale di lungo respiro. Stabilisce un ponte tra passato e futuro; guarda alle testimonianze ereditate dalla storia e si propone di trasmetterle alle generazioni che verranno. I suoi tempi non coincidono con quelli abituali del sistema politico, che tende piuttosto a misurarsi con i ritmi più ravvicinati imposti dalle scadenze elettorali e dalle pressioni contingenti degli interessi". (Da "Gli attori della politica dei beni culturali in quattro paesi europei Francia, Italia, Regno Unito e Spagna" intervento di Luigi Bobbio al seminario "Politiche culturali: attori e strategie" Ascona, 11-12 nov. 1993).*

L'analisi della "difficile politica" dei beni culturali esposta da Bobbio evidenzia in modo disincantato le difficoltà alle quali è confrontato chi pone mano ad una modifica legislativa in una materia come quella della tutela dei beni culturali. Il Consiglio di Stato, nel sottoporre al lodevole Parlamento questo progetto, ne è ben cosciente. D'altro canto esso sa che, nella pratica, in numerosi Stati europei ed in numerosi Cantoni sono stati posti in atto con successo interventi di protezione e valorizzazione del patrimonio culturale.

Ciò significa, per dirla ancora con Bobbio, che lo Stato e gli attori coinvolti hanno saputo impostare una linea d'intervento efficace e trasformare una politica "difficile" (nelle premesse teoriche) in una politica (pragmaticamente) "possibile" e soprattutto auspicabile ed auspicata. E' questo lo spirito che ha mosso chi ha portato avanti il progetto di legge e che anima il vostro Esecutivo, il quale intende dargli seguito pratico nei fatti, con un adeguato coordinamento tra le istanze coinvolte nel lavoro di tutela dei beni culturali e le conseguenti indispensabili modifiche e miglioramenti organizzativi.

I CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE1. Il quadro giuridico federale; cenni di diritto internazionale

Dal profilo delle competenze, l'art. 24 sexies della costituzione federale sulla protezione della natura e del paesaggio attribuisce alla Confederazione una competenza sussidiaria in materia di protezione dei luoghi storici e dei monumenti culturali. La competenza cantonale a legiferare in materia di protezione dei beni culturali deriva dall'art. 3 della cost. fed. (DTF 57 I 211; 64 I 208). Anche l'art. 702 CC, in quanto menziona la facoltà dei Cantoni di emanare restrizioni al diritto di proprietà fondiaria per esigenze d'interesse pubblico legate alla "conservazione delle rarità", non fa che ribadire la sovranità legislativa cantonale in questo settore. L'adozione del predetto articolo 24 sexies, nel 1962, ha lasciato inalterata la competenza cantonale, pur confermando anche alla Confederazione un potere limitato di legiferare.

E' sulla base dell'art. 24 sexies, nonché degli art. 42 ter e 64 bis Cost. fed., che la Confederazione ha emanato il 1° luglio 1966 la Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPNP).

La stessa assegna alla Confederazione, per quanto riguarda i "luoghi storici" e i "monumenti culturali", l'obbligo del rispetto nell'adempimento dei suoi compiti, nonché la responsabilità di inventariare gli oggetti di importanza nazionale (cfr. OIAMP = Ordinanza del 9.9.1981, riguardante l'inventario federale degli abitati meritevoli di protezione). Inoltre, la Confederazione ha disciplinato l'erogazione di sussidi destinati alla conservazione di beni degni di protezione e il loro acquisto da parte della Confederazione. Nel settore specifico della conservazione dei monumenti storici la Confederazione, in base al Decreto federale del 14 marzo 1958 concernente il promuovimento della conservazione dei monumenti storici, sussidia a determinate condizioni fino al 45% lavori di restauro e scavi archeologici.

Da qualche anno, l'erogazione dei sussidi soggiace ad una prassi viepiù restrittiva, a causa della riduzione delle disponibilità finanziarie della Confederazione. In conclusione si può affermare che il diritto federale in questa materia è essenzialmente di natura procedurale, mentre incombe ai Cantoni il lavoro concreto di tutela dei beni culturali.

A livello europeo, il Consiglio d'Europa ha fornito stimoli legislativi molto importanti per la tutela del patrimonio culturale.

La Svizzera, dal canto suo, ha ratificato diversi trattati internazionali, fra i quali la **Convenzione culturale europea** del 19 dicembre 1954 che impegna il nostro Paese ad adottare adeguate misure di salvaguardia del patrimonio culturale comune all'Europa; la **Convenzione dell'Unesco per la protezione del patrimonio culturale e naturale** del 1972, in virtù della quale ogni Stato firmatario è tenuto ad identificare e definire i beni culturali e naturali che si trovano sul suo territorio ed assicurarne la protezione e valorizzazione. La Svizzera ha inoltre aderito all'**Accordo per l'importazione d'oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale**, del 22 novembre 1950, in base al quale si impegna a promuovere gli scambi di oggetti a fine scientifico o artistico. E' poi stata ratificata e traslata nella relativa legge federale e nelle legislazioni cantonali, la **Convenzione dell'Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato** del 1954. La **Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico** è stata riveduta nel 1992; essa mira a garantire la massima protezione agli scavi archeologici e contiene inoltre disposizioni riguardanti il commercio di reperti archeologici. Manca ancora la ratifica del nostro Paese anche per la **Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico**, del 1985. Il nostro progetto di legge è comunque in linea con i principi fissati da questi ultimi documenti.

Due altri oggetti sono attualmente al vaglio di gremi federali e cantonali; ambedue riguardano il tema del trasferimento internazionale di beni culturali e la ripercussione dello stesso sul patrimonio nazionale. E' in corso la procedura di consultazione sull'introduzione di un capoverso 3 bis dell'articolo 24 sexies Cost. fed., che conferirebbe alla Confederazione facoltà esclusiva di legiferare in materia di importazione, esportazione e restituzione di beni culturali. E' poi oggetto di discussione la ratifica della Convenzione concernente le misure da adottare per vietare ed impedire l'importazione, l'esportazione ed il trasferimento di beni culturali di provenienza illecita, emanata dall'Unesco nel 1970. La Convenzione richiede che gli Stati promuovano un'attività di sensibilizzazione pubblica ed esercitino una certa vigilanza sul commercio d'oggetti d'arte. Trattasi di un documento che suscita ampio dibattito perchè tocca un tema delicato ed interessi diversi, pur esprimendo la volontà della comunità internazionale di fissare dei principi minimi che regolino il commercio transfrontaliero di beni culturali.

## 2. La legislazione cantonale di inizio secolo e degli anni quaranta; l'attività delle istituzioni di tutela

### 2.1 La legislazione cantonale previgente

Agli inizi di questo secolo, anche nel nostro Cantone, sulla spinta di circoli illuminati in cui spiccavano le personalità di Francesco Chiesa, di Emilio Motta, di Edoardo Berta e di Johan Rudolf Rahn, le esigenze di tutela del patrimonio artistico trovarono concreta espressione. Al proposito occorre notare che il Ticino fu tra i primi Cantoni elveticici a dotarsi di queste normative, forte di una concezione culturale che identificava nella storia artistica delle sue terre la fonte primigenia della sua identità. Le parole del Chiesa testimoniano la ricchezza e la diffusione del patrimonio culturale nostrano e l'urgenza di rimediare all'incuria in cui molti monumenti erano lasciati.

*"Poche altre terre della regione prealpina abbondano quanto la nostra di cose pregevoli per ragioni d'arte e d'antichità: santuari, case, pietre scolpite, pareti affrescate ... Cose che non tutte meritano il titolo di monumento d'alta importanza intrinseca: alcune sì, e tutte improntate d'un carattere, testimonianze d'una civiltà che si prosegue, non mai interrotta dalle sue remote origini. Ricco il suolo di cospicue reliquie archeologiche; copioso il patrimonio mobile, oggetti d'arte, arredi, carte. Copioso, quando non ancora disperso o decimato. Chiunque era libero di frugare nella terra e d'asportare i più cospicui ritrovamenti; libere le Parrocchie di vendere al miglior offerente i loro monumentali altari. E non buona la condizione a cui erano venuti decadendo anche i monumenti di natura più resistente."*

Dal profilo operativo erano sì stati effettuati alcuni importanti interventi di restauro con l'aiuto della Confederazione (Chiesa di Negrentino, Castello di Montebello, Cattedrale di Lugano) ma questi risultavano saltuari ed isolati, in mancanza di un'opera organica e continuativa che fondasse su una legislazione adeguata. Nel 1904 l'architetto Augusto Guidini riuscì, formulando suggestioni concrete che si rifacevano all'allora vigente legge rumena, a far accettare al Gran Consiglio il principio di elaborare una legge sui monumenti. Lo studio del tema e l'elaborazione del testo necessitarono un lungo periodo e la prima legge venne votata il 14 gennaio 1909.

I contenuti principali della Legge sulla conservazione dei monumenti storici ed artistici del Cantone, del 14 gennaio 1909 possono essere così riassunti:

a) determinazione ampia degli oggetti che possono essere dichiarati monumento ("tutte le opere aventi pregio d'antichità o d'arte", "oggetti e documenti storici ed archeologici"); con facoltà di comprendere nella categoria di monumento pure gli oggetti di proprietà privata, ma solo nella misura in cui la loro perdita costituisca danno grave per il patrimonio cantonale;

- b) affermazione del principio della tutela dello Stato sul patrimonio archeologico, storico ed artistico del paese;
- c) istituzione di una commissione permanente dei monumenti;
- d) definizione degli effetti dell'iscrizione di un oggetto nell'"elenco" dei monumenti (restrizione della libera disposizione da parte del proprietario), con distinzione fra monumenti pubblici o privati;
- e) definizione del diritto di prelazione dello Stato;
- f) dettagliata normativa contravvenzionale.

I principi esposti mostrano che la preoccupazione fondamentale del legislatore di allora fu quella di rendere lo Stato primo protagonista di un organico intervento di tutela e conservazione del proprio patrimonio, dotandolo di strumenti forti per operare.

Nel 1919, cioè a dieci anni dall'entrata in vigore della prima legge, il Consiglio di Stato ne modificò il regolamento, introducendo una figura molto importante nel disegno complessivo della tutela: l'Ispettore. A questo speciale commissario venne attribuito il compito della vigilanza continua sul patrimonio archeologico, storico ed artistico.

Dopo 35 anni di esperienza legislativa, che aveva permesso di "riparare i più gravi danni e di provvedere ai bisogni più urgenti" intervenendo su una sessantina di edifici e provvedendo alla protezione di monumenti mobili e documenti d'archivio, il Consiglio di Stato nel 1946 presentò una nuova legge. I limiti della normativa precedente si erano fatti sentire:

*"Quella legge presenta i difetti caratteristici delle leggi create senz'aiuto di precedenti esperienze, per regolare una materia inesplorata; è in parte manchevole, in parte sovrabbondante: prescrive casi che raramente si sono avverati e ne ignora di quelli che spesso si avverano. Fonda inoltre qualche sua disposizione su concetti discutibili e non corrisponde perfettamente all'applicazione che, per evidenti ragioni pratiche, dovremo darle" (Messaggio del Consiglio di Stato al Gran Consiglio, accompagnante un disegno di legge per la protezione dei monumenti storici ed artistici del 15 gennaio 1946, p. 12).*

Le disposizioni fondamentali della legge per la protezione dei monumenti storici ed artistici, del 15 aprile 1946 si riassumono nei punti seguenti:

- a) determinazione delle cose da proteggere
- b) autorità competenti e organi di tutela e di vigilanza
- c) criteri da seguire per ciò che riguarda la protezione da esercitare e i mezzi di cui valersi
- d) contravvenzioni

La legge del 1946 ricalca i principi di quella del 1909 per quanto attiene alla determinazione delle cose da proteggere ed alle competenze; le grandi innovazioni si presentano per contro con riferimento ai criteri ed ai mezzi della protezione. Come in precedenza, vien protetto con lo strumentario legislativo ciò che è dichiarato monumento, cioè le cose che abbiano pregio d'antichità o d'arte, riconosciuto dagli organi competenti. Non cadono nel campo d'applicazione della legge le opere di artisti viventi o quelle eseguite da non oltre cinquant'anni, nè infine quelle di stranieri che non siano entrate in Ticino da più di cinquant'anni. Grande cautela pure per l'iscrizione nell'elenco di oggetti mobili che devono essere "cose d'alto pregio". Come in precedenza spetta alla commissione esprimere il suo giudizio (di natura estetica, scientifica o tecnica) in punto alla valenza di monumento; l'alta vigilanza e il giudizio quale autorità d'appello spetta al Consiglio di Stato. E' per contro rafforzata la posizione del Dipartimento competente, allora Dipartimento della pubblica educazione.

Le novità concernono soprattutto i modi della protezione. Intanto si passa da un concetto di semplice conservazione ad un criterio di protezione.

*"Conservazione sì, ma non solo, e non sempre e non tutto: mantenere lo status quo, quand'è possibile, ma non quando risulti ingiurioso o indecoroso" (Messaggio citato, p. 13).*

E' lo Stato quindi che ha facoltà di intervenire o con sussidi o con l'acquisto, ma anche eseguendo direttamente opere di restauro, previo accordo e contributo dei proprietari. E' lo Stato quindi, che si qualifica come nune tutelare della cultura:

*Troppe ancora sono le opere d'arte del nostro Cantone che si trovano neglette per incuria di uomini o mancanza di mezzi economici: un impulso deve essere dato al riguardo ed esso deve provenire dallo Stato, che ha funzione non solo amministrativa, ma anche di tutela della nostra cultura" (Rapporto commissionale, p. 20).*

Dal profilo economico, è fissato il principio della partecipazione finanziaria del Comune alle spese di restauro di monumenti presenti sul proprio territorio. Un'altra innovazione importante, indicativa della tendenza ad un maggior rigore, è costituita dalla severità con cui sono trattati i beni mobili dichiarati monumenti. Mentre nella legge del 1909 v'era l'obbligo di comunicare allo Stato l'intenzione di vendere l'oggetto o trasportarlo fuori Cantone, affinché questi potesse esercitare il diritto di prelazione, ora si fissa il divieto puro e semplice di esportare monumenti mobili, salvo le esportazioni temporanee ed eventuali scambi. Nel medesimo ordine di idee, è fissato il principio della vigilanza del Dipartimento sul traffico e sull'esodo delle cose mobili d'interesse per l'arte, la storia o gli usi del Cantone; questo per poter intervenire eventualmente con adeguati provvedimenti provvisori. Analoghe a quelle della legge precedente, ma più dettagliate, le norme riguardanti le sanzioni e le contravvenzioni.

Due testi legislativi separati codificano la materia riguardante gli scavi archeologici e i musei: il decreto legislativo per la tutela dei ritrovamenti archeologici, del 26 gennaio 1942 e il decreto concernente la conservazione dei musei storici e archeologici, del 28 febbraio 1944.

Il decreto legislativo del 1942 subordina alla concessione dello Stato la facoltà di eseguire scavi o ricerche archeologiche, sancisce l'obbligo di informazione immediata delle autorità in caso di ritrovamenti fortuiti, il principio della vigilanza da parte di "persona competente incaricata dal Dipartimento" e codifica il principio dell'allestimento di un elenco di terreni di interesse archeologico. La legge stabilisce che lo Stato è proprietario di tutti gli oggetti di interesse archeologico provenienti dal sottosuolo, con eventuale diritto all'indennità per il proprietario o lo scopritore.

Il decreto legislativo relativo ai musei storici ed archeologici si prefigge un duplice scopo: gettare le basi di un efficace strumentario di tutela del patrimonio storico-archeologico del Cantone e studiare e coordinare i civici musei locali nei quali sono depositati, in mancanza di una struttura cantonale, gli oggetti di proprietà statale. Il decreto fissa in sintesi i seguenti principi. E' attribuito il riconoscimento ai musei storici ed archeologici locali, che adempiono ad una serie di requisiti stabiliti dal regolamento. E' richiesta la presenza di una raccolta di oggetti relativi alla storia o all'archeologia, l'esistenza di una sede conveniente ed accessibile al pubblico, l'esistenza di uno statuto e di una direzione. I musei riconosciuti, che godono di una posizione di preminenza nel rispettivo territorio, sottostanno alla tutela del Dipartimento competente e possono ottenere in deposito oggetti di proprietà dello Stato e beneficiare di sussidi cantonali. La tutela concreta è esercitata per il tramite della Commissione dei monumenti e dell'ispettore cantonale dei musei e degli scavi, carica che in questa forma viene istituita "ex novo" con il decreto del 1944.

Come evidenziato, il modello legislativo del 1946 riprende concetti e principi presenti nella legge di inizio secolo. V'è stata però al contempo una accentuazione dell'impronta autoritaria ed interventistica dello Stato. Lo stesso ha sostanzialmente avocato a sé, con norme rigorose, gli strumenti della vigilanza e attraverso la sua facoltà di erogare sussidi, l'esercizio stretto della tutela sul patrimonio mobiliare ed immobiliare del Cantone. Non per nulla il Tribunale Federale considera che la legislazione ticinese del 1946 "... si distingue per un palese squilibrio tra i diritti concessi all'ente pubblico e quelli riconosciuti al privato" (DTF 23.12.1987 in RDAT 1987, p. 77).

## 2.2 L'evoluzione delle istituzioni di tutela

Qui di seguito riportiamo i momenti salienti dello sviluppo organizzativo dello Stato e dei suoi operatori:

- 1909 Legge sui monumenti.  
Nella proposta legislativa il Consiglio di Stato non prevedeva una Commissione (CMS); questa struttura gli venne imposta dal Gran Consiglio.
- 1919 Decreto del Consiglio di Stato.  
Istituzione dell'Ispettorato dei monumenti. L'Ispettore è eletto tra i membri della CMS e svolge funzione di segretario; è inoltre responsabile della conduzione dei restauri, nonché del settore archeologico e museale, quale espressione diretta della Commissione.
- 1942 Decreto legislativo per la tutela dei ritrovamenti archeologici.  
Statuendo sul ruolo dello Stato nel settore archeologico, il decreto stabilisce il principio della vigilanza "da parte di persona competente incaricata dal Dipartimento".
- 1943 Risoluzione governativa.  
L'attività dell'Ispettorato dei monumenti e della Commissione è sospesa. In attesa della revisione della legge del 1909, la gestione della materia viene affidata interamente a Francesco Chiesa.
- 1944 Decreto legislativo concernente la conservazione dei musei storici e archeologici.  
Questo documento e il successivo Regolamento d'applicazione istituiscono e rafforzano i ruoli dell'Ispettore agli scavi e ai Musei. I lavori di ricerca e di scavo vengono eseguiti sotto la sua direzione; sotto la sua vigilanza e responsabilità i materiali scoperti sono conservati nei differenti Musei Civici.
- 1946 Nuova legge sui monumenti.  
La nuova legge rende necessario un nuovo regolamento. Una delle questioni più importanti è quella dell'opportunità o meno d'istituire un ispettore dei monumenti che, secondo Francesco Chiesa, è mansione teoricamente auspicabile ma difficilmente attuabile per mancanza di una persona in grado di assumerne la responsabilità. Il problema viene risolto con l'attribuzione di particolari incarichi a singoli membri della Commissione, per visite, ispezioni, vigilanza, studi di questioni particolari. L'Ispettorato dei monumenti, creato nel 1919, viene lasciato cadere.
- 1958 Risoluzione governativa.  
Istituzione dell'Ispettorato degli scavi e dei musei e di quello dei monumenti storici e artistici (che viene reintrodotta). La Commissione, e in particolare il suo presidente, accettano a denti stretti il principio di istituire un ispettore dei monumenti come Sezione del Dipartimento: "La CMS mantiene tutte le competenze stabilite dalla legge e dal regolamento vigenti e la facoltà di fornire direttive".

I compiti dell'Ispettore, collocato a fianco della Commissione, sono così definiti:

-come funzionario del Dipartimento si prende cura dell'archivio, dell'inventario, dell'elenco dei monumenti iscritti, dell'informazione;

-come Ispettore dei monumenti partecipa alle sedute della CMS, verifica restauri e manutenzione dei monumenti, sempre sotto gli ordini della Commissione, che detiene l'alta responsabilità di ogni restauro.

1962 Il settore viene trasferito dal Dipartimento dell'educazione a quello delle costruzioni; la Sezione scompare in quanto entità amministrativa e tutto il settore viene denominato o "Ispettorato dei monumenti" o "Servizio dei monumenti storici e artistici", sino a giungere all'attuale "Ufficio dei monumenti storici".

Viene creata l'OSMA (Opera Svizzera dei monumenti d'arte) con il compito di allestire inventari d'arte nel Cantone, in accordo con la Società di Storia dell'Arte in Svizzera (SSAS).

1967 Pierangelo Donati viene nominato archeologo cantonale, ovvero Ispettore agli scavi e ai musei archeologici.

1969 Dopo la morte di Taddeo Carloni, Donati viene nominato Capo dell'Ufficio dei monumenti storici, assumendo anche il ruolo di Ispettore dei monumenti.

E' pubblicato l'"Elenco dei monumenti storici ed artistici del Canton Ticino", riveduto dalla Commissione e dall'Ispettorato nel corso degli anni sessanta.

1976 L'Ufficio è aggregato al neocostituito Dipartimento dell'ambiente.

Approvazione della Legge cantonale di applicazione della legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato: il Regolamento d'applicazione del 1979, affida i compiti di gestione della legge all'Ufficio monumenti storici.

1977 All'interno dell'Ufficio, vengono creati il Servizio archeologico e il Servizio monumenti.

1989 Viene istituita la Sezione Beni Ambientali e monumentali comprendente l'Ufficio protezione della natura, l'Ufficio dei Monumenti Storici, l'Opera Svizzera dei monumenti d'arte e l'Ufficio cantonale dei musei. Quest'ultimo è attribuito, con la ridefinizione delle aree dipartimentali, al Dipartimento dell'istruzione e della cultura.

### 2.3 L'attività delle istituzioni di tutela

#### a) La Commissione cantonale dei monumenti storici (CMS)

La CMS, organo consultivo del Consiglio di Stato, è oggi composta da 7 membri (il presidente e 6 commissari). Essa ha sempre avuto una funzione fondamentale nell'attività di promozione e tutela dei monumenti; la legge del 1946 le affidava peraltro responsa-

bilità e compiti molto ampi, dalla cura dei monumenti alla gestione degli inventari. Non a caso tra le sue fila si sono succedute personalità che hanno promosso e determinato restauri di notevole significato e importanza per la storia della nostra cultura. Ancora oggi la CMS verifica e approva, dal punto di vista culturale, metodologico e tecnico l'intera attività dell'Ufficio (archeologia, "monumenti", aspetti finanziari), ciò che implica un lavoro di non poco conto, calcolabile, nella media, in un giorno alla settimana per ogni membro: del resto molto spesso, viste le carenze d'organico del settore, i membri della CMS sono chiamati a supplire, dal punto di vista tecnico e temporale, alle mancanze di mezzi e di uomini dell'Ufficio.

Occorre inoltre sottolineare che la CMS ha mantenuto una indipendenza culturale rispetto all'Ufficio, ciò che ha comportato, in taluni periodi e per taluni oggetti, divergenze d'opinioni tra i due organismi. Infine non sono sempre apparse chiare, nella situazione normativa vigente, le funzioni che la CMS è chiamata a svolgere; non è cioè sempre stato facile interpretare correttamente quale fosse il "ruolo consultivo" della commissione.

#### b) L'Ufficio dei monumenti storici (UMS): il servizio monumenti

La storia e lo sviluppo dell'Ufficio, negli ultimi venticinque anni, sono intimamente legate all'opera e alla personalità di Pierangelo Donati (1937-1993), dal 1967 archeologo cantonale e dal 1969 responsabile anche dell'Ufficio dei monumenti. Al momento del suo insediamento, la struttura dell'Ufficio era praticamente inesistente: solo lentamente l'UMS ha assunto un peso e un ruolo ben caratterizzato, proponendo l'adozione di nuove metodologie d'approccio ai beni culturali (analisi archeologica e dendrocronologica) e soprattutto estendendo il suo campo d'azione dai "monumenti d'arte" nel senso tradizionale del termine, a tutti quei manufatti (edifici rurali, industriali, vie storiche, siti archeologici...) che sono una parte essenziale del patrimonio culturale. Bisogna inoltre ricordare che Donati giunse all'Ufficio in un momento cruciale dell'evoluzione territoriale del Canton Ticino: lo sviluppo economico, l'esplosione dell'attività edilizia pubblica e privata, l'adozione della legislazione federale e cantonale sulla pianificazione del territorio, le nuove disposizioni liturgiche del Concilio Vaticano II hanno portato ad una crescita considerevole, a partire dal 1970, dell'impegno richiesto all'Ufficio e alla CMS. In questa nuova situazione le norme della legge vigente hanno impedito un'agile e reale azione di salvaguardia dei valori minacciati, specialmente quelli ancora mal conosciuti o appartenenti a culture "minori" (cultura rurale; archeologia urbana e industriale; percorsi storici...).

I dati quantitativi e statistici riguardanti l'elenco dei monumenti storici nonché l'evoluzione finanziaria degli investimenti, riportati e commentati negli allegati 2 e 3 di questo messaggio, permettono di meglio comprendere il ruolo ed i campi d'attività principali dell'UMS e quindi della CMS.

Dal profilo pratico, lo sforzo maggiore su cui si è concentrata l'attività nel settore monumenti è quello legato ai lavori di restauro dei monumenti protetti (beni immobili e mobili). Nel corso dell'ultimo trentennio il numero delle pratiche e dei cantieri è aumentato in maniera considerevole. Un paio di cifre: nel 1965 i cantieri di cui si sono occupati l'UMS e la CMS hanno superato di poco la ventina; nel primo semestre del 1992 sono stati conclusi 22 cantieri, mentre altri 23 risultavano aperti. Sono stati restaurati 10 beni mobili, mentre altri venti erano in laboratorio. Risultavano inoltre aperte più di settanta pratiche, sempre legate a interventi di restauro più o meno importanti. Si trattava e si tratta di pratiche che richiedono, a seconda dell'importanza del monumento e della mole dell'intervento, un impegno differenziato (verifica dello stato del monumento, raccolta e studio di dati d'analisi complementari, contatti con i proprietari e gli operatori, esame degli aspetti finanziari, contatti con l'autorità federale ecc...).

Occorre poi ricordare che l'UMS svolge altri compiti, come quello di segreteria della CMS, preparando i plenum, redigendo i verbali, e accompagnando i delegati sui cantieri e nei contatti con i proprietari. L'UMS collabora inoltre con gli altri Uffici dell'amministrazione, in particolare con la Sezione della pianificazione urbanistica, per l'esame dei piani regolatori e delle domande di costruzione (segnalazione dei monumenti iscritti e dei beni culturali d'importanza locale); istruisce le pratiche di aiuto finanziario per la Confederazione; cura e aggiorna, nel limite delle sue possibilità, l'archivio dei monumenti (documentazione amministrativa, grafica e fotografica sulle ricerche e i restauri); aggiorna l'elenco dei monumenti (nuove iscrizioni, cambiamenti di proprietà ecc.); risponde alle richieste di consulenza dei vari proprietari di beni culturali, anche per oggetti non iscritti; collabora con ricercatori e studenti; gestisce campagne di analisi e di ricerca affidate ad operatori esterni, su determinati monumenti o beni (analisi stratigrafiche e chimiche, analisi dendrocronologiche...). Giova inoltre ricordare che la Commissione e l'Ufficio hanno svolto, a partire dal 1985, una non trascurabile attività informativa e pubblicitaria sia nel settore artistico, sia nel settore archeologico, che si è tradotta nella pubblicazione dei "Quaderni d'informazione" e nella collaborazione a numerose riviste specializzate. Da tempo si è poi rinunciato ad uno dei compiti che la legge attribuiva all'Ufficio e alla Commissione, ossia la cura degli inventari dei monumenti; questa incombenza è stata affidata

all'Opera svizzera dei monumenti d'arte (OSMA), di cui si dirà più avanti. Anche l'attività di responsabili della protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato è ridotta, per forza di cose, ai minimi termini, benché in questo settore sarebbe più che mai urgente coordinare gli inventari allestiti dalla Protezione civile con quelli allestiti da altri enti. Una buona parte degli interventi dell'UMS, come ad esempio quelli relativi alla verifica dei piani regolatori o la tutela degli oggetti non iscritti, non era stata prevista dal legislatore; lo sviluppo, in particolare della legislazione sulla pianificazione territoriale, ha portato l'Ufficio a doversi impegnare anche in questi campi.

La legge vigente presenta però limiti evidenti anche per altri motivi: concepita in una realtà territoriale statica e da secoli sostanzialmente immutata, essa non potrà mai salvare un vasto patrimonio, in parte ancora sconosciuto e ormai sull'orlo di una silenziosa, ma velocissima, scomparsa. Si pensi ad esempio alle testimonianze della civiltà rurale, alle strutture urbane medievali e ottocentesche, all'architettura contemporanea, alle notevoli testimonianze etnografiche e artistiche conservate nei nostri cimiteri...; sono realtà che esigono interventi di tutela pragmatici e agili, rapidi e mirati. L'UMS non può continuare ad essere il poliziotto che difende sul terreno aulici monumenti di storia e di arte dall'assalto dell'inciviltà e dell'incuria; al contrario deve diventare lo strumento che permette al Cantone, alle comunità locali e ai singoli proprietari di identificare e conoscere il valore dei loro beni culturali, di tutelarli, se necessario e utile, e di conservarli nel miglior modo possibile. Parimenti è sempre più insoddisfacente il metodo dell'iscrizione nel vigente Elenco dei monumenti storici. L'elenco comprende le iscrizioni più disparate: si va dalla "Bandiera dell'alfiere Achille Cattaneo" (Riva S. Vitale), allo "Stemma Visconteo", dipinto su una casa di Mugena, ai Castelli di Bellinzona (cfr. allegato 2). L'elenco presenta poi contenuti contraddittori che non differenziano il tipo di protezione imposto ad un bene mobile da quello imposto ad un immobile, le procedure d'iscrizione sono inoltre lunghe e burocratiche. Né l'iscrizione nell'elenco permette di intervenire in modo efficace e tempestivo a tutela di beni mobili o insieme monumentali quali piazze, nuclei urbani e rurali. Non è a caso che i servizi dipartimentali debbano intervenire sempre più spesso a salvaguardia di beni, come chiese o edifici rurali e urbani, non iscritti nell'elenco cantonale.

c) **L'Ufficio dei monumenti storici: il servizio archeologico**

Questo è il secondo grande settore di attività dell'Ufficio. All'arrivo di Donati, nel 1967, l'attività archeologica del Cantone Ticino era ridotta ad un

lumicino: pochi coloro che si interessavano del settore, le collezioni cantonali erano abbandonate, poco o nulla frequentata l'archeologica medievale (essenziale per una buona lettura dei monumenti da restaurare), in veloce espansione l'attività edilizia, a scapito di siti archeologici sconosciuti. Donati riattivò l'impegno del Cantone in questi ambiti, provvedendo alle ricerche sul terreno, curando in modo sistematico le analisi archeologiche delle costruzioni esistenti e diffondendo immediatamente le molte e preziose informazioni raccolte. Per precisa scelta culturale (la ricerca archeologica è, per definizione distruttiva) e per motivi contingenti (carenza di personale) la ricerca è sempre stata "di salvataggio", eseguita cioè in caso di ritrovamento fortuito o, se legata ad edifici monumentali, in occasione di restauri programmati. Il materiale proveniente dagli scavi viene depositato e custodito, in condizioni di emergenza, nei magazzini dell'Ufficio dove opera, tra l'altro, un piccolo laboratorio per i primi interventi di restauro. La mancanza di un Museo archeologico cantonale obbliga l'Ufficio a gestire, sempre in gravi condizioni d'emergenza, le ricche collezioni cantonali; è competenza dell'Ufficio, ad esempio, organizzare l'accessibilità e la consultazione dei reperti da parte di studiosi e ricercatori. E' per contro quasi impossibile assicurare una corretta conservazione dei reperti, specialmente di quelli metallici. Questa situazione d'emergenza durerà finché non verrà decisamente risolto il problema del Museo archeologico cantonale. Occorre inoltre sottolineare che le norme vigenti in questo delicato settore, pur prevedendone la possibilità, non hanno mai permesso di redigere un esaustivo inventario dei siti archeologici e di avviare, su questa base, un'efficace politica di tutela. Da ultimo ricordiamo che all'archeologo cantonale competono, oltre al controllo e alla gestione dei musei archeologici comunali (Bellinzona, Lugano, Locarno), anche i compiti di cura della collezione numismatica cantonale.

d) **L'Opera svizzera dei monumenti d'arte (OSMA); gli inventari**

La facoltà di eseguire inventari del patrimonio artistico cantonale è affidata dal Consiglio di Stato alla CMS, che ha il compito di svolgere lavori "di accertamento e di elencazione" al fine di verificare la consistenza e il valore delle opere d'arte, mobili e immobili, esistenti sul territorio cantonale (art. 6 della legge vigente). Il Regolamento d'applicazione chiarisce e amplia questo concetto all'art. 21: "Il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento e udita la Commissione, potrà far eseguire un inventario (...) il quale comprenda anche le cose immobili o mobili non dichiarate monumenti, che abbiano pregio d'arte e di antichità." Lo stesso articolo conferisce al Consiglio di Stato la possibi-

lità di far eseguire "studi, monografie, traduzioni, rilievi e riproduzioni fotografiche" che abbiano lo scopo di illustrare il patrimonio artistico cantonale. Sulla base di queste disposizioni la CMS si è mossa concretamente, promuovendo, a partire dagli anni quaranta, una serie di pubblicazioni divulgative di buon valore e, negli anni cinquanta, inventari veri e propri. Sono apparsi così, finanziati ed editi dal Cantone, gli inventari delle Tre Valli (P. Bianconi, Inventario delle cose d'arte e di antichità. I Le tre Valli Superiori Leventina Blenio Riviera, Bellinzona 1948), del distretto di Bellinzona (V. Gilardoni, Inventario delle cose d'arte e di antichità. Il Distretto di Bellinzona, Bellinzona 1955) e del Mendrisiotto (G. Martinola, Inventario delle cose d'arte e di antichità del distretto di Mendrisio, Bellinzona 1975). Nel contempo il Consiglio di Stato, tra il 1962 e il 1964, stabiliva un contatto con la Società di Storia dell'Arte in Svizzera (SSAS) in previsione della pubblicazione degli inventari curati dalla società stessa e già apparsi in numerosi altri Cantoni. La cura e la stesura di questi inventari venne affidata a Virgilio Gilardoni. Vennero così pubblicati i volumi dedicati a Locarno e il suo circolo (Locarno, Solduno, Muralto e Orselina), Basilea 1972; L'alto Verbano I. Il circolo delle Isole (Ascona, Ronco, Losone e Brissago), Basilea 1979; L'alto Verbano II. I circoli del Gambarogno e della Navegna, Basilea 1983.

Va da sé che questa attività d'inventario, divisa per ragioni d'opportunità tra OSMA e CMS, creò non pochi problemi e diatribe tra gli studiosi impegnati. Ancora oggi manca poi un documento che chiarisca le finalità e gli scopi dell'OSMA in relazione ai compiti previsti dalla legge vigente; manca pure un accordo tra Cantone e SSAS per definire i tempi di pubblicazione, le regioni toccate, il taglio da dare agli inventari. Attualmente l'OSMA, che ha anche lo scopo di "raccolgere e ordinare per Comuni e per distretti tutta la documentazione storica, archeologica, tecnica, archivistica, biografica e bibliografica già esistente riguardante i monumenti e le cose d'arte del Ticino", sta curando la pubblicazione dell'inventario dei monumenti della Valle Maggia e dell'Onsernone. Inoltre svolge compiti di consulenza per studiosi di cose d'arte, curando la pubblicazione di materiali d'archivio e collaborando strettamente con la redazione della rivista "Archivio Storico". Da notare che gli uffici e gli archivi dell'OSMA sono ubicati a Locarno, ciò che non agevola l'accesso e i contatti con l'UMS e la CMS. Per concludere il capitolo dedicato agli inventari, siano essi promossi dalla CMS che dall'OSMA, occorre sottolineare che le esigenze in ordine alla conoscenza, alla conservazione dei monumenti e alla tutela dei beni culturali, sono mutate rispetto a quanto stabilito dalla legge e dalle disposizioni successive. Di fronte alla veloce trasformazione del territorio, vi è la necessità di avere, entro tempi

assai brevi, informazioni e conoscenze dettagliate su una serie di oggetti (case rurali, architettura moderna, insediamenti...) che non sono mai stati trattati nei classici inventari d'arte. L'inventario non può quindi più essere il consueto volume di lunga elaborazione, che studia e legge sistematicamente l'arte di una regione; al contrario dovrebbe diventare lo strumento conoscitivo che permette di dare, a chi lo richiama, tutte le conoscenze necessarie ad attuare una moderna politica di tutela.

### 3. Cenni procedurali: l'elaborazione del disegno di legge e gli esiti della consultazione

#### 3.1 L'iter di preparazione del disegno legislativo

Nel corso del 1986 la Direzione dell'allora Dipartimento dell'ambiente (ora Dipartimento del territorio) sollecitava la Commissione monumenti storici affinché esaminasse l'opportunità di rivedere la Legge sulla protezione dei monumenti storici ed artistici del 15 aprile 1946, rivelatasi ormai superata alla luce dei mutamenti intervenuti a livello operativo e dottrinario. Il documento, redatto nel corso del 1988, non ha trovato sbocchi operativi, in quanto ritenuto non esauriente ed incompleto, oltre che non sufficientemente innovativo.

Negli anni successivi un gruppo di lavoro si mise all'opera, con l'intento di rivedere in maniera radicale la legge vigente. Nel corso del 1990-1991 è stato elaborato un ambizioso progetto mirante a riunire in un unico testo legislativo tutti i temi che in qualche modo potevano cadere sotto il concetto di tutela dei beni culturali. In particolare si vollero inserire fra i beni suscettibili di protezione anche i beni naturalistici ed i beni legati al paesaggio. Questa ipotesi di lavoro non ha potuto essere concretizzata nel dovuto modo. Un esame più approfondito dal profilo giuridico ha evidenziato come i problemi e le esigenze proprie alla protezione della natura ed alla valorizzazione del paesaggio richiedano un approccio e degli strumenti operativi molto diversi da quanto occorre per la tutela di un bene culturale come un edificio, un libro o un quadro. È emerso insomma che voler riunire a tutti i costi in una unica normativa tematiche troppo distanti, avrebbe penalizzato la trattazione adeguata di una di queste.

In un terzo momento l'iter di preparazione del disegno legislativo ha imboccato una nuova via. Il Dipartimento ha provveduto a rivedere una serie di leggi in base alle quali il Cantone opera sul territorio. D'un canto, in particolare in materia di diritto ambientale, è stata avviata l'elaborazione della legislazione cantonale d'applicazione della normativa federale. D'altro canto, e questo è il filone nel quale si inserisce il nostro progetto, è iniziata una riflessione complessiva sulla legislazione cantonale riferita al territorio ed alla tutela delle sue componenti. In sostanza sono stati approfonditi singolarmente i tre temi legati alla tutela dei

monumenti storici ed artistici, della natura e del paesaggio.

Dal 1993 un nuovo gruppo di lavoro ha elaborato un progetto di nuova legge cantonale di protezione dei beni culturali. Il documento è stato sottoposto ai servizi competenti che l'hanno condiviso nelle sue grandi linee. La pubblica consultazione ha avuto luogo da luglio a settembre del 1994, con l'organizzazione di una giornata di pubblico dibattito il 10 settembre 1994. Il disegno di legge che vi presentiamo, unitamente al messaggio, è il frutto di un lavoro di rielaborazione e affinamento che tiene conto delle indicazioni e delle suggestioni emerse nel corso del pubblico dibattito e nelle prese di posizione scritte sulla consultazione.

#### 3.2 Gli esiti della consultazione

Osserviamo anzitutto che alla giornata di studio del 10 settembre 1994 si è potuto contare su un'importante presenza di pubblico, composto principalmente di addetti ai lavori, molto interessati alla materia. La discussione con il pubblico si è rivelata intensa e proficua. Le osservazioni, anche critiche, concernevano soprattutto questioni legate all'applicazione pratica della legge. In particolare sono state evidenziate la necessità di curare con attenzione, da parte dei servizi competenti, il rapporto con i proprietari privati di beni protetti e il rapporto con le autorità comunali o con altri enti (Patriziati e Parrocchie). Si è pure insistito sul lavoro di sensibilizzazione, da parte del Cantone, che deve coinvolgere anche i pianificatori, primi attori dell'istituzione della protezione degli immobili.

Alla consultazione scritta ha partecipato una trentina fra enti, associazioni, società e privati, in rappresentanza dei diversi settori interessati alla protezione dei beni culturali. Fra questi anche due partiti ed otto uffici dell'amministrazione cantonale, compreso il Tribunale d'appello. I seguenti temi hanno suscitato le prese di posizione più accese ed hanno quindi richiesto un ulteriore approfondimento ed una revisione della normativa da parte degli estensori del testo. La formulazione precedente dell'articolo riguardante la responsabilità, ha suscitato l'erronea impressione che lo Stato rinunciassero almeno parzialmente ad alcuni suoi compiti. Per questo il nuovo articolo 5 parla esplicitamente di piena corresponsabilità tra proprietari ed ente pubblico. V'è stata poi una certa confusione tra la definizione (ampia) di bene culturale ed il concetto di bene culturale protetto, con il timore che il numero dei beni protetti dovesse aumentare a dismisura. La legge è stata quindi resa più chiara con l'articolo 2 che mantiene una formulazione di ampio respiro, l'articolo 3 che chiarisce quali categorie di beni soggiacciono alla legge, l'articolo 19 che definisce le condizioni della messa sotto tutela. Sono stati richiesti con insistenza, da parte di privati, degli incentivi fiscali: il nostro progetto ha tenuto conto, nel limite del possibile, di

questa richiesta (cfr. messaggio, p. 27 ss.). Da più parti è stata poi sottolineata l'importanza degli aspetti organizzativi e gestionali della legge. Si è richiesta una maggior collaborazione a livello di servizi dipartimentali coinvolti nella tutela, e la riorganizzazione dell'Ufficio che opera al fronte (attuale Ufficio dei monumenti storici). Diverse associazioni con scopi ideali hanno poi chiesto di essere attivamente coinvolte, da parte delle autorità competenti, nel lavoro di sensibilizzazione, di istituzione della tutela e di protezione vera e propria. Tutte queste considerazioni sono state fatte proprie dagli estensori del progetto, che hanno formulato proposte concrete (cfr. commento agli articoli 44-47 e allegati 2-4).

In base alle osservazioni emerse in consultazione, sono infine stati rivisti e precisati (anche a livello di messaggio accompagnante il disegno di legge) alcuni importanti articoli di legge. In particolare la definizione di bene culturale (art. 2), le categorie di beni protetti (art. 3), le istituzioni culturali (art. 4), l'articolo generale sulle responsabilità (art. 5), i criteri della messa sotto tutela di un bene (art. 19) e le procedure con le differenze fra beni immobili (art. 20) e beni mobili (art. 21). Sono pure state affinate le norme riguardanti gli effetti della protezione (art. 22 ss.), il capitolo sull'archeologia (art. 34-39) e le norme relative all'inventario (art. 42-43).

#### COMMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

#### 4. I principi di fondo del disegno di legge

##### 4.1 Premessa

Il disegno di legge segue, almeno nelle grandi linee, la recente "Loi sur la protection des biens culturels" del Canton Friburgo, entrata in vigore il 1° settembre 1993. La scelta è caduta su questo modello perchè quella legge rappresenta senza dubbio uno dei tentativi più felici e riusciti di sintetizzare e codificare i principi e le concezioni che sono andati affermandosi nel campo della tutela del patrimonio culturale durante gli ultimi decenni, sia in Svizzera che all'estero. Principi e concezioni profondamente innovativi rispetto all'impostazione di stampo ottocentesco che ha permeato le legislazioni in materia - la nostra in particolare - fino alla metà degli anni cinquanta ed oltre.

In un precedente capitolo sono state evidenziate le linee di tendenza delle leggi cantonali del 1919 e del 1946. Queste codificavano una protezione di carattere celebrativo e autoritario, volta soprattutto ad esaltare la patria attraverso il genio artistico nazionale o cantonale, che si prefiggeva di difendere con strumenti coercitivi solo le espressioni più alte della cultura d'élite: quelle testimonianze qualificate dalla bellezza, dalla preziosità o dall'antichità. Al centro di questa politica stava appunto il concetto di "monumento", isolato dentro una torre d'avorio protetta da im-

posizioni restrittive che si riassumono nel termine di "vincolo monumentale" e nella consacrazione dell'iscrizione in un elenco fatto di singoli oggetti o frammenti di oggetti che, pur formando il patrimonio collettivo, restavano piuttosto lontani dal sentire della gente.

Questa tradizione, per certi versi gloriosa, ha fatto inesorabilmente il suo tempo. Oltre a rimanere incompresa da vaste cerchie della popolazione, è spesso risentita, nella sua attuazione, come punitiva ed eccessivamente statalista. Inoltre, presenta il difetto di ignorare tutte quelle presenze che appaiono "minori", se misurate con i canoni classici, ma che non per questo sono necessariamente prive di importanza, anche notevole, sotto angolazioni culturali diverse.

La necessità, col tempo urgente, di rivedere questo tipo d'impostazione, non abbisogna più di lunghe dimostrazioni. L'hanno reso desueto, in particolare, l'affermarsi di una nozione di cultura più aperta e dinamica, rispetto a quella tradizionale che, a differenza di quest'ultima, fa riferimento non più ai soli valori alti della civiltà, ma anche all'insieme di tutti quei valori, usi e costumi che caratterizzano il vivere sociale di un popolo. Di pari passo con l'allargamento della prospettiva culturale il monumento è uscito progressivamente di scena per essere soppiantato, nel linguaggio corrente così come nella terminologia giuridica, dal "bene culturale", inteso, appunto, quale prodotto dell'attività culturale in senso lato. Nel contempo è cresciuta anche la coscienza civico-culturale della gente che, in un mondo in veloce trasformazione, sente maggiormente il bisogno di conservare e tramandare certe testimonianze - i materiali della memoria collettiva - capaci di fornire dei punti di riferimento forti alle esigenze d'identificazione e di coesione sociale e culturale.

Le implicazioni dirette di questo nuovo e più conforme approccio al patrimonio tramandato dal passato si possono misurare anche nel modo con cui lo Stato guarda a quelle testimonianze che, per consistenza numerica, per esiti concreti e soprattutto per la capillare distribuzione sul territorio, rappresentano la parte più consistente dei beni culturali, ossia i monumenti religiosi. A prescindere infatti da ogni valutazione di ordine storiografico sui secoli che ci hanno preceduto, dobbiamo riconoscere che l'elevato numero di edifici riservati al culto (confermato ampiamente in loco dalle indagini statistiche, cfr. ad esempio Gruber, 1940) traduce in parametri visibili un'eredità che ha marcato in profondità la cultura e la società dell'Occidente cui appartengono le nostre regioni alpine - eredità che, pur in un contesto radicalmente mutato, si è mantenuta sino ai nostri giorni. L'indagine storica, supporto indispensabile per un intelligente intervento di tutela da parte dello Stato, ha d'altronde ampiamente confermato il ruolo fondamentale che l'esperienza religiosa ha avuto nella vita delle persone e quello eser-

citato dalla Chiesa sulle forme di aggregazione, sulle strutture assistenziali e in genere sull'ampio ventaglio di attività e di espressioni create dall'uomo: dimenticare queste premesse equivarrebbe in una certa misura a privarsi della possibilità di comprendere adeguatamente quello che i monumenti religiosi, da quello esteticamente più significativo a quello più modesto, vogliono significare. Ai monumenti religiosi occorrerà quindi riservare una giusta attenzione (cfr. commento all'art. 6).

#### 4.2 I principi di fondo

Il progetto di legge si articola attorno ai seguenti quattro principi:

- a) **La protezione del patrimonio culturale è compito comune del proprietario e dell'ente pubblico (art. 5)**

E' determinante, ai fini della protezione del patrimonio culturale, che ente pubblico e proprietario, soprattutto privato, cooperino al meglio. Una politica di per sé difficile, quale è quella di tutela del patrimonio culturale, fatica ad arrivare a risultati soddisfacenti in assenza di una buona collaborazione tra pubblico e privato. In quest'ottica appare essenziale, non solo promuovere attraverso la sensibilizzazione e il coinvolgimento la coscienza civico-culturale della gente, ma anche moderare per quanto possibile il carattere dirigitista e coercitivo degli interventi a vantaggio di una politica di conservazione aperta al dialogo e alla collaborazione, intesa quale vero e proprio servizio pubblico, dotato di strumenti operativi flessibili, atti a soddisfare tutte le esigenze connesse alla tutela dei beni culturali.

Il Cantone fissa anzitutto i capisaldi della sua politica di conservazione del patrimonio. In questo suo stabilire il quadro di riferimento, esso si organizza appunto come servizio pubblico, orientando cioè la sua struttura ed i suoi mezzi (servizi dipartimentali, istituzioni culturali, mezzi finanziari) al beneficio dei responsabili diretti della tutela, cioè i proprietari del bene. Il Cantone non si limita a fornire consulenza, ma offre incentivi e contributi economici destinati ad alleviare le ripercussioni delle limitazioni della proprietà derivanti dalla tutela ed a premiare gli sforzi di conservazione intrapresi dal proprietario. A quest'ultimo si chiede di assumere coscienza delle sue responsabilità di custode di un bene d'interesse collettivo, sapendo che per adempiere ai doveri che gli incombono potrà contare su tutta una serie di "misure di promozione" fornite dal Cantone. In concreto:

- il servizio di informazione e consulenza da parte delle strutture cantonali preposte alla tute-

la dei beni culturali (art. 6 e 7), cui si aggiunge la consulenza specifica in caso d'interventi (art. 24 ss)

- gli incentivi fiscali per beni immobili e mobili (legge tributaria cantonale, progetto di legge sulla stima ufficiale)
- il contributo economico dello Stato ai costi di conservazione del bene (art. 8-14)

Il Cantone dal canto suo continuerà ad essere il garante istituzionale del patrimonio culturale collettivo e come tale veglierà, in particolare, a che ogni intervento sul bene protetto avvenga nel rispetto delle sue caratteristiche fondamentali (art. 24 ss).

- b) **Sono suscettibili di protezione sia i beni culturali immobili che quelli mobili (art. 2, 20 e 21)**

Si diceva nella premessa della sostituzione della vecchia nozione di monumento storico e artistico con il concetto più ampio e dinamico di bene culturale, che include sia i beni mobili che gli immobili. Perché questa innovazione non resti un inutile aggiornamento lessicale, occorre ripensare ai presupposti che devono muovere lo Stato a proteggere un bene e non un altro. Come vedremo meglio nel commento all'articolo 19, determinante è l'interesse pubblico, ossia il significato che l'oggetto riveste per la collettività, in quanto componente della memoria collettiva.

Dalla nozione di bene culturale è a priori escluso tutto quanto non risulti dal lavoro dell'uomo. Sono quindi esclusi dal campo d'applicazione della legge le componenti naturali del territorio, cioè quei beni che vengono genericamente definiti come beni naturalistici ed ambientali, in quanto non prodotti dall'uomo. Non si situa nel campo d'applicazione del nostro disegno legislativo la protezione del paesaggio intesa nel suo aspetto estetico, ad esempio una certa visione del crinale di una collina. E' il territorio costruito (nuclei, giardini, vie storiche) che può essere protetto in applicazione di questa legge, anche per la sua importanza paesaggistica. Il paesaggio non costruito può essere assoggettato a limitazioni, nella misura in cui sia incluso nel perimetro di rispetto di un bene culturale protetto (cfr. commento ad art. 22 cpv. 2); si pensi ad esempio ad un vincolo di inedificabilità per i terreni agricoli circostanti la Chiesa di Negrentino. Le produzioni immateriali dell'attività umana, quelle cioè che cadono nella sfera di protezione del diritto alla proprietà intellettuale (come il diritto d'autore) sono pure escluse dal campo d'applicazione di questa legge.

- c) **La protezione dei beni culturali immobili è concepita come "protezione integrata" da attuare nel contesto della pianificazione del territorio (art. 20)**

Seguendo modelli ormai affermati sia sul piano teorico che giuridico, il progetto abbandona il criterio della protezione puntuale di singoli oggetti o spezzoni, avulsi dal loro contesto, per abbracciare quello della conservazione d'insieme, detta anche "conservazione integrata". Questo allo scopo di privilegiare decisioni e misure di tutela modulate in modo coerente, a dipendenza sia della sostanza dell'oggetto che dei fattori circostanti. In altri termini, la decisione di proteggere un bene culturale non deve di regola prescindere dall'obiettivo di integrarlo nel suo ambiente in modo armonioso e qualificante. L'ambito più adeguato per conseguire questo scopo nel caso dei beni immobili è evidentemente la pianificazione del territorio.

La fase di elaborazione dei piani regolatori impone in effetti una valutazione d'insieme in perfetta sintonia con gli obiettivi della conservazione integrata. Per questo motivo il disegno di legge prevede che la protezione dei beni culturali immobili si concretizzi nell'elaborazione dei piani regolatori e, se del caso, dei piani d'utilizzazione, che diventano la sede e lo strumento di base dell'istituzione della protezione. Naturalmente, il dettaglio della misura di protezione, indicata dal piano regolatore, sarà precisato mediante decisione amministrativa o convenzione. La nuova modalità della "protezione integrata" implica alcune conseguenze sul piano della ripartizione delle competenze fra enti pubblici. La protezione degli immobili passa da un ambito di competenza solo cantonale (iscrizione nell'elenco) ad una sfera di competenza anche comunale (protezione a mezzo del piano regolatore). Ciononostante la responsabilità del Cantone resta prioritaria sia nell'istituzione della protezione degli immobili d'interesse cantonale, sia in occasione di interventi su beni protetti. L'aggancio alla procedura di adozione dei piani regolatori, che coinvolge democraticamente la popolazione interessata, avrà oltretutto il pregio di contribuire a sensibilizzare la popolazione al rispetto del proprio patrimonio culturale.

- d) **La protezione dei beni culturali mobili è affidata principalmente alle istituzioni culturali riconosciute (art. 4 e 21)**

L'adozione di un sistema di protezione del patrimonio mobiliare deve coniugare due aspetti importanti: d'un canto tener conto della potenziale entità quantitativa di tale patrimonio, d'altro canto rispettare il suo carattere di mobilità, garantito a livello giuridico dalla libera disposizione che spetta al proprietario.

La soluzione che sottende al nostro disegno di legge si rifà pragmaticamente a quanto avviene di fatto a livello di tutela dei beni mobili, dove sono i musei, gli archivi e le biblioteche a svolgere il ruolo preponderante.

Il progetto distingue tra beni mobili appartenenti ad istituzioni culturali riconosciute e oggetti non appartenenti a tali istituzioni, cioè di proprietà di enti pubblici o di proprietà privata.

La categoria dei beni di proprietà delle istituzioni riconosciute, come i musei, gli archivi, le biblioteche è protetta "ex lege" (art. 21 cpv. 1). Il disegno di legge codifica quindi la vocazione naturale di queste istituzioni, create dal Cantone o da lui riconosciute, che è quella di raccogliere, conservare, valorizzare i vari tipi di beni mobili. La protezione è integrata all'organizzazione e al funzionamento di queste istituzioni.

Per i beni che non sono di proprietà delle istituzioni culturali riconosciute, il disegno di legge distingue nuovamente in base all'appartenenza. Possono essere protetti mediante decisione cantonale i beni di proprietà degli enti pubblici alle condizioni generali dell'art. 19 cpv. 1 (art. 21.2). I beni di proprietà privata sono per contro assoggettabili a protezione, sempre mediante decisione cantonale, in due casi: se l'oggetto ha importanza eccezionale o se il proprietario vi acconsente (art. 19 cpv. 2).

##### 5. La sistematica del progetto

Il disegno di legge si struttura in sei titoli, così suddivisi:

- . titolo primo : disposizioni generali
- . titolo secondo : misure di promozione
- . titolo terzo : misure di protezione
- . titolo quarto : disposizioni organizzative
- . titolo quinto : inosservanza della legge e rimedi giuridici
- . titolo sesto : disposizioni transitorie e finali

Questa sistematica ha una sua logica e coerenza che forse non appare di primo acchito; essa evidenzia nell'ordine quelli che sono i compiti dell'ente pubblico: promuovere, proteggere, organizzare. Compiti che, valendo di fronte a qualunque categoria di bene culturale (mobile, immobile, privato o pubblico), formano la trama della legge.

Il titolo primo, nelle disposizioni generali, enuncia lo scopo della legge (art. 1), definisce i concetti principali (art. 2-4) e il principio delle responsabilità (art. 5).

Il titolo secondo concerne le misure di promozione e cioè l'informazione e formazione (art. 6), la consulenza (art. 7) ed il contributo finanziario alla conservazione (art. 8-14). Il titolo terzo riguarda le misure di protezione ed è suddiviso in cinque capitoli. Il primo tratta la prote-

zione preventiva, con gli obblighi d'informazione (art. 15), il diritto d'ispezione (art. 16) e le provvisorie (art. 17-18). Il secondo concerne l'istituzione e gli effetti della protezione con le condizioni generali (art. 19), la procedura per i beni immobili (art. 20) e per quelli mobili (art. 21), gli interventi sui beni protetti (art. 24-25), le alienazioni (art. 26-27), i cambiamenti di ubicazione (art. 28-29). Il terzo enuncia le norme relative all'acquisto di beni culturali da parte di enti pubblici (art. 30-33). Il quarto riguarda la protezione speciale dei beni archeologici (art. 34-39) ed il quinto la protezione in caso di conflitto armato (art. 40-41).

Il titolo quarto contiene disposizioni organizzative riguardanti l'inventario (art. 42-43), nonché le competenze e l'organizzazione delle autorità e delle istituzioni che si occupano di tutela dei beni culturali (art. 44-47). Il titolo quinto comporta una serie di disposizioni relative all'inosservanza della legge come l'esecuzione coatta (art. 48), le norme penali (art. 49) e la confisca (art. 50); codifica poi la normativa sui rimedi giuridici (art. 51). Il titolo sesto infine, riguarda le norme transitorie e finali e segnatamente le procedure in corso (art. 52), l'inventario transitorio (art. 53), le zone di protezione (art. 54) e l'entrata in vigore (art. 55).

## 6. Commento alle singole disposizioni

### Titolo I: Disposizioni generali

#### Art. 1

Il primo articolo enuncia sinteticamente lo scopo della legge e riflette una concezione di tutela che va oltre l'idea di conservazione pura e semplice. La protezione e la valorizzazione dei beni culturali implica anzitutto lo studio dei beni, volto a comprendere meglio i significati e a guidare gli operatori nella scelta delle misure più appropriate a salvaguardarli e valorizzarli. Senza conoscenza, non può esserci né interesse, né rispetto ragionato per il patrimonio culturale.

#### Art. 2 - 4

Gli articoli che seguono definiscono i concetti di base del progetto.

L'articolo 2 definisce la nozione di bene culturale, la quale poggia sul concetto dinamico e aperto di cultura, intesa come il sistema di valori e costumi che caratterizzano il vivere di una collettività. Il carattere di bene culturale include quindi qualunque produzione materiale dell'attività culturale in senso lato (cfr. messaggio, cap. 4.1). Può essere definito bene culturale che riveste importanza per la collettività, un oggetto non solo d'interesse storico o artistico, ma anche religioso, archeologico, architettonico, urbanistico, etnografico, archivistico, bibliografico, numismatico, ecc. Fra i beni suscettibili di protezione trovano posto gli immobili cioè, a titolo esemplificativo, le costruzioni, i manufatti, le rovine, le parti costitutive o accessorie di costruzioni, le zone archeolo-

giche; così come i beni mobili, definiti secondo l'art. 713 CC come oggetti che possono essere trasferiti senza alterarne la sostanza. Fra questi ad esempio dipinti, documenti d'ogni genere, libri, reperti, oggetti di culto o d'arredo, utensili. L'articolo 2 avverte che una pluralità di beni mobili e/o immobili, che riveste interesse nel suo insieme (una collezione, un fondo archivistico o librario, l'arredo legato allo stabile di cui fa parte, un nucleo) può essere protetta nella sua globalità.

L'articolo 3 fornisce una indicazione della terminologia utilizzata dalla legge con riferimento alle categorie di beni culturali protetti. Sono beni culturali protetti quelli che beneficiano di protezione pubblica ai sensi della legge. La legge distingue tra gli immobili quelli d'interesse cantonale da quelli d'interesse locale. I primi sono testimonianze cui è attribuito un significato culturale che travalica l'ambito locale e sono protetti per decisione cantonale (art. 20 cpv. 3). I secondi sono protetti per decisione comunale (art. 20 cpv. 2) e fanno parte di quei beni che rivestono importanza soprattutto per le collettività locali. Per i beni mobili la differenziazione è tra quelli appartenenti alle istituzioni culturali riconosciute di cui all'articolo 4, protetti per legge (art. 21 cpv. 1) e quelli protetti per decisione cantonale, sia che appartengano a privati, sia che appartengano ad enti pubblici (art. 21 cpv. 2 e 19). La ragione dei predetti distinguo sta nel trattamento in parte differenziato che la legge riserva a ciascuna delle categorie di beni protetti qui definita. In particolare, gli immobili protetti d'interesse locale sono sottoposti alla competenza cautelare del Comune (art. 17 cpv. 2) e in caso di interventi conservativi non beneficiano di regola di sussidi cantonali (art. 8 cpv. 3); essi sottostanno inoltre, in caso di restauro, ad una procedura di verifica cantonale semplificata (art. 25). Anche i beni mobili protetti appartenenti ad istituzioni culturali riconosciute fruiscono di un trattamento semplificato, proprio in virtù del fatto che sono affidate ad organismi istituzionalmente preposti alla conservazione dei beni. Si noti che questa legge, pur non riconoscendo al Comune una competenza specifica in materia di protezione di beni mobili, non preclude affatto la protezione del patrimonio mobiliare locale (cfr. commento ad art. 21).

L'articolo 4 definisce le istituzioni culturali riconosciute, cioè quegli istituti con sede nel Cantone (come i musei, gli archivi, le biblioteche) che hanno per scopo specifico la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali mobili. Queste istituzioni, siano esse pubbliche o private, per essere riconosciute dal Cantone dovranno adempiere ad una serie di requisiti, i cui dettagli saranno definiti dal regolamento.

Il capoverso 2 definisce i requisiti minimi obbligatori del riconoscimento e cioè l'esistenza di una raccolta di beni adeguatamente catalogata e di una sede conveniente ed accessibile al pubblico: insomma quei servizi e quell'organizzazione di base indispensabile ad un'attività di conservazione funzionante. Il riconoscimento cantonale permette a queste istituzioni di fruire di sussidi per la cura degli

oggetti che esse conservano ed in generale dei servizi offerti dal Cantone. Il progetto, che rispetta l'autonomia di questi istituti, fonda sul principio della preminenza della regolamentazione settoriale. Ciò significa che, nella misura in cui le istituzioni soggiacciono a normative speciali sulla protezione dei beni da loro custoditi, queste prevalgono rispetto a questa legge. Parimenti esse sono esonerate dalle autorizzazioni e notifiche altrimenti imposte ai proprietari dei beni protetti (art. 24, 28 e 29).

#### Art. 5

L'articolo 5 codifica il principio della corresponsabilità di ente pubblico e proprietari nel campo della cura dei beni culturali protetti (cfr. messaggio, cap. 4.2.a). La responsabilità del proprietario discende dal fatto che egli è detentore diretto di un bene facente parte del patrimonio culturale d'interesse pubblico. In definitiva, quello che la legge si attende dal proprietario è che egli sia consapevole dell'importanza della sua proprietà anche per la collettività, adoperandosi per salvaguardarla e tramandarla. Non è in concreto immaginabile che l'ente pubblico assegni un proprio "guardiano a tempo pieno" ad ogni bene protetto. Spetta necessariamente al proprietario garantire in primo luogo questa sorveglianza quotidiana e ordinaria. A questo scopo egli deve tuttavia sempre poter contare sia sulla consulenza che sugli aiuti economici dello Stato (incentivi fiscali e contributi), il quale resta comunque il garante istituzionale del patrimonio culturale di interesse pubblico. Oltre a fornire i predetti servizi pubblici lo Stato ha il compito di raccogliere e ordinare le informazioni sui beni protetti e di verificarne periodicamente lo stato di conservazione. Sua è la responsabilità di decidere - sentito il proprietario e nei limiti richiesti dall'interesse pubblico - le misure di protezione e le modalità di intervento sui beni protetti, in particolare in caso di restauro o riattazione, nel rispetto della loro sostanza ma senza perdere di vista la destinazione del bene. La politica di tutela del patrimonio culturale, così come concepita dal disegno di legge, è anzitutto una politica aperta al dialogo ed alla cooperazione, che fa ricorso a strumenti coercitivi in sostanza solo di fronte a situazioni di emergenza o di pericolo per il bene.

Quando è riferita a beni di proprietà privata, la politica di conservazione inevitabilmente interferisce con il diritto di proprietà. Il nostro progetto è orientato verso un'interferenza morbida, nel senso che riduce al minimo indispensabile le limitazioni della facoltà di disporre conseguenti alla protezione del bene. A questo proposito è opportuno ricordare che i postulati giuridici che discendono dalla Costituzione sono applicabili anche senza esplicito richiamo nella legge. Così, ove l'intervento dell'ente pubblico a tutela dei beni culturali privati comporti una restrizione del diritto di proprietà, esso deve rispettare i principi della legalità e della proporzionalità. Al proprietario dovrà essere corrisposta un'indennità adeguata nel caso di una

restrizione equivalente ad espropriazione (art. 22 ter Cost. Fed.). A tal proposito il Tribunale federale ha stabilito che la protezione dei beni culturali configura un interesse pubblico sufficiente, il cui sussistere è valutato caso per caso dall'autorità cantonale competente, implegiudicato l'obbligo di verifica della fattispecie da parte di un Tribunale che disponga di cognizione completa, secondo l'articolo 6 CEDU (DTF 119 Ia 88 ss.; 119 Ia 305).

#### Titolo II: Misure di promozione

Il meccanismo della promozione si compone di strumenti diversi: l'informazione al pubblico e la formazione professionale, la consulenza ai proprietari, il sostegno economico indiretto (con gli incentivi fiscali) e diretto (a mezzo del contributo alla manutenzione ed alla conservazione).

#### Art. 6

La misura di promozione del capoverso 1, l'informazione, è rivolta a tutti indipendentemente dalla loro qualità di proprietari. L'ente pubblico ha un dovere generale d'informazione: esso deve contribuire alla conoscenza dei beni culturali presenti nel Cantone, favorirne l'approccio e il rispetto da parte del pubblico. Esso si servirà di canali diversi come l'insegnamento scolastico, l'attività delle istituzioni culturali pubbliche (musei, archivi e biblioteche), la divulgazione di studi e ricerche condotte dai propri servizi o da ricercatori esterni. I Municipi svolgeranno questa funzione compatibilmente con i loro mezzi e principalmente riguardo agli immobili d'interesse locale. Strumento informativo di primaria importanza sarà l'inventario (art. 42-43).

Già s'è detto nella premessa (cfr. messaggio, cap. 4.1) dell'attenzione che occorrerà riservare ai beni destinati al culto (Chiese, oratori, cappelle, croci...). Questo per un duplice motivo: da una parte perchè, al di là delle valutazioni estetiche che ogni generazione riesce ad esprimere, essi incarnano quell'orizzonte ideale di credenze e di valori entro il quale si sono situate in passato le singole persone e i gruppi sociali; dall'altra perchè - caso, questo, probabilmente unico nel composito panorama dei beni da proteggere - gli edifici sacri mantengono a distanza di secoli le stesse funzioni per le quali sono stati edificati. Dal profilo pratico si rivela quindi oltremodo necessario stabilire un proficuo rapporto di cooperazione con le autorità ecclesiastiche, cui spetta il compito di vigilare sul culto e sull'uso degli edifici sacri nel territorio diocesano. Il capoverso 2 mira proprio a creare un contatto costante ed uno scambio proficuo d'informazioni fra i servizi dipartimentali e l'autorità ecclesiastica ad ogni stadio dell'intervento sul bene di natura culturale, quindi sia per quanto attiene alla conoscenza, alle misure di promozione sino alla protezione vera e propria. Questo anzitutto per poter valorizzare al meglio questo tipo particolare di testimonianza presente sul territorio ed inoltre per garantire che le necessità di tutela del patrimonio e quelle della

destinazione attuale degli edifici sacri procedano di comune accordo. Sarà poi opportuno che, oltre a questo scambio costante tra gli organismi competenti, la commissione dei beni culturali possa contare al suo interno sulla presenza di commissari attenti e sensibili alla realtà ed alle particolarità dei beni destinati al culto.

Il Cantone intende assumere un ruolo attivo di incoraggiamento e di sostegno delle specializzazioni professionali che si occupano del restauro e della conservazione dei beni culturali. Esso dovrà sostenere in particolare gli istituti scolastici che preparano questi specialisti. E' pensabile il sostegno mediante i materiali d'insegnamento, attraverso i consigli e la collaborazione dei servizi dipartimentali o con contributi finanziari. Gli studi e le ricerche che i singoli intraprendono nelle professioni afferenti alla protezione dei beni culturali, sono già sostenuti a mezzo dei sussidi alla formazione (borse e assegni di studio) previsti dalla legislazione specifica. Ci si è chiesti se istituire un albo di professionisti. Si è deciso di rinunciarvi poichè l'albo è considerato oggi uno strumento superato siccome burocratico e tendenzialmente corporativistico, oltre che discutibile, dal punto di vista dell'efficacia, riguardo alla qualità dei restauri. Appare invece molto sensato il suggerimento emerso in consultazione, secondo il quale le categorie professionali interessate forniranno allo Stato l'elenco aggiornato dei professionisti competenti nei vari settori.

#### Art. 7

La seconda misura di promozione, la consulenza, riguarda i proprietari di beni culturali protetti e non. Per esercitare al meglio le loro incombenze, i proprietari devono poter chiedere in ogni situazione consiglio ai servizi competenti ed in particolare all'Ufficio dei monumenti storici con i suoi diversi servizi. Da parte sua il Dipartimento del territorio ed i suoi servizi si faranno parte diligente emanando adeguate direttive.

La terza misura di promozione, che definiremo di incentivo fiscale, configura un sostegno economico indiretto ai proprietari privati di beni culturali protetti. L'incentivo fiscale è uno strumento moderno della politica di promozione dei beni culturali, che viene impiegato in diverse legislazioni europee e soprattutto in quella statunitense. Nell'ipotesi alla base del nostro progetto di legge erano previste facilitazioni più ampie ed incisive: purtroppo ci si è scontrati con una legislazione federale di riferimento molto restrittiva. La legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette del Cantone e dei Comuni del 14 dicembre 1990, lascia infatti ai Cantoni uno spazio di manovra e di scelta molto ristretto. Ci siamo quindi limitati ad alcune misure di portata abbastanza limitata. Dal profilo della tecnica legislativa, abbiamo dovuto operare intervenendo nelle legislazioni settoriali appropriate e più precisamente nella legge tributaria (cfr. allegato modifica di leggi e regolamenti, punto C). Facciamo pure esplicito riferimento al progetto di nuova legge sulla stima ufficia-

le della sostanza immobiliare, messaggio nr. 4375, del 21 febbraio 1995.

Riassuntivamente si può dire che gli incentivi fiscali previsti per beni di proprietà privata sono - per gli immobili - anzitutto la valutazione prudente del bene protetto, nell'applicazione pratica della legge sulle stime ed in secondo luogo la possibilità di dedurre dal reddito le spese di cura dell'immobile protetto (art. 31 cpv. 3 LT). Per i beni mobili protetti, esiste la possibilità di esentare gli eredi dall'imposta di successione su questi beni a condizione che questi li affidino per un certo periodo ad un'istituzione culturale riconosciuta o al Cantone (art. 155 cpv. 3 LT).

- \* Valutazione prudente dell'immobile protetto  
In sede d'applicazione pratica della nuova legge sulla stima ufficiale (e quindi concretamente nel suo regolamento d'applicazione) dovranno essere individuati criteri adeguati e prudenti di valutazione degli immobili protetti. Già la nuova legge sulla stima prevede, in applicazione del suo articolo 4, che nella valutazione di stima si tenga conto di tutti gli accessori, dei diritti e degli oneri iscritti a registro fondiario che hanno un'incidenza commercialmente rilevante sul valore dei fondi. Fra questi oneri sono da annoverare anche le limitazioni di diritto pubblico, come quelle che discendono da questa legge. Anche l'articolo 3 cpv. 1 lett. a) del progetto di legge sulla stima può essere applicabile ad immobili protetti. A mente di questo disposto, non sono assoggettabili alla stima ufficiale quei fondi che non consentono sfruttamento, come può essere il caso per edifici protetti non abitabili o privi di destinazione.
- \* Deduzioni dal reddito delle spese di cura di un immobile protetto (art. 31 cpv. 3 LT)  
Questa facilitazione è attuabile alla triplice condizione che l'investimento si riferisca ad un immobile della sostanza privata, sia conseguente ad un obbligo legale imposto dalla legislazione federale o cantonale di tutela e sia sussidiabile. La quota deducibile è quella non coperta da sussidio. Potranno quindi fruire della deducibilità tutti gli immobili d'interesse cantonale e gli immobili d'interesse locale, nei casi previsti dall'art. 8 cpv. 3. E' giusto osservare che per ragioni non comprensibili la legislazione federale non consente la deduzione delle spese di cura dei beni mobili.
- \* Possibilità d'esenzione dall'imposta di successione, per beni mobili protetti (art. 155 cpv. 3 LT)  
Questo incentivo fiscale costituisce il "pendant" per i beni mobili, della stima prudente degli immobili protetti. Esso concerne i beni mobili protetti di proprietà privata, per i quali il Consiglio di Stato può esentare gli eredi dall'imposta di successione nel caso in cui detti beni vengano affidati ad un'istituzione culturale riconosciuta o al Cantone per vent'anni. Questa

norma intende favorire la fruibilità pubblica di beni che resterebbero altrimenti verosimilmente nascosti. La prevista esenzione sarà comunque riferita ad esigenze dell'autorità cantonale in ordine alla pubblica fruibilità del bene protetto e non già alla sola disponibilità o volontà dell'erede, oppure al desiderio di un'istituzione culturale riconosciuta. Inoltre, qualora la condizione della pubblica fruibilità dovesse venir meno prima della scadenza del periodo ventennale, l'imposta di successione dovrà essere integralmente recuperata. Osserviamo in conclusione che questa facilitazione dovrebbe incidere in modo trascurabile sulle entrate fiscali dal Cantone, se solo si considerano le condizioni restrittive di messa sotto protezione di beni mobili di proprietà privata (art. 19 cpv. 2).

A titolo abbondanziale ricordiamo l'articolo 32 cpv. 1 lett. h della legge tributaria che prevede la possibilità di dedurre dal reddito liberalità sino a 5'000.-- a persone giuridiche non imponibili per il loro scopo pubblico. La deduzione è applicabile ad esempio nel caso di devoluzione a una fondazione di pubblica utilità che restaura un bene culturale o che si occupa della conservazione di beni mobili.

#### Art. 8-14

La quarta misura promozionale è quella dell'aiuto finanziario del Cantone alla conservazione ed al restauro dei beni culturali protetti. Il disegno di legge prevede l'estensione dell'aiuto anche alle spese di manutenzione regolare, poichè l'incentivo di questa pratica evita il deperimento del bene e la conseguente necessità di intervenire con lavori di restauro, molto più costosi e oltretutto pericolosi per la sostanza del bene.

L'articolo 8 fissa il principio secondo il quale il contributo è erogato per beni d'interesse cantonale. Uno dei presupposti del finanziamento cantonale alla conservazione è la mancanza di altri mezzi. Va da sè che il contributo è riservato solo ai lavori preliminarmente approvati dai servizi cantonali, su un preventivo dettagliato d'intervento. Esso viene erogato dopo il collaudo dell'opera; sono esclusi conguagli a consuntivo. Il contributo può essere rifiutato quando manifestamente non necessario, ad esempio se a mezzo di una colletta sono stati raccolti fondi sufficienti. Per gli immobili d'interesse locale il contributo è erogato quale premio agli sforzi del proprietario e della collettività locale per salvare il bene, laddove senza aiuto cantonale anche questi sforzi risulterebbero vani (art. 8 cpv. 3). Come avviene già attualmente, il contributo cantonale è subordinato alla partecipazione alle spese da parte del Comune o di altre collettività locali (art. 8 cpv. 2).

A mente dell'articolo 9 cpv. 2 il contributo cantonale può ammontare al massimo al 50% del preventivo di spesa. Naturalmente per il calcolo del sussidio saranno computate unicamente le spese attinenti alla manutenzione ed alla con-

servazione del bene (cfr. art. 10 Legge sui sussidi cantonali). Il contributo si determina principalmente in funzione del costo dei lavori, del valore culturale del bene, dell'incidenza economica della misura di protezione, della situazione economica del proprietario, nonché del vantaggio che questi potrebbe conseguire a seguito dei lavori (ad esempio un aumento delle entrate di locazione, art. 9 cpv. 1). La forma del contributo (art. 9 cpv. 2) è di regola il sussidio a fondo perso, mentre le forme alternative sono state previste principalmente perchè il Consiglio di Stato possa tener conto, se necessario, delle esigenze specifiche di ogni singolo caso. Il prestito verrà comunque di regola concesso unicamente agli enti pubblici.

Le condizioni e oneri che possono venir imposti mirano a garantire una protezione ottimale del bene. Sono ipotizzabili condizioni legate ai lavori sussidiati (tecniche di restauro) e condizioni destinate ad assicurare una manutenzione regolare dopo i lavori di restauro (ad esempio stipulazione di un contratto di revisione periodica). Fra gli obblighi è ipotizzabile ad esempio quello di garantire la fruizione pubblica del bene (art. 10).

Gli articoli 11 e 12 fissano i casi in cui il contributo può essere rifiutato o revocato, o ne può essere chiesta la restituzione. Molto importante il caso nel quale il proprietario trascurasse i suoi obblighi di manutenzione, ciò che non può essere tollerato senza conseguenze (incuria, art. 11 lett. a). L'art. 12 lett. c mira ad impedire guadagni speculativi, realizzati a scapito di fondi pubblici.

La decisione del Consiglio di Stato in materia di contributi può essere impugnata dai privati al Tribunale amministrativo (art. 51 cpv. 1) e dai Comuni al Gran Consiglio (articolo 13). La scelta di affidare la competenza giurisdizionale al Gran Consiglio si giustifica in quanto si tratta di un'attribuzione di natura politico-finanziaria, che deve quindi essere affidata all'autorità politica (cfr. Rapporto della commissione speciale per la modifica della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 22 giugno 1992 presentata nella forma generica dall'on. Edy Salmina, a nome del Gruppo PSU, per l'abolizione delle competenze giurisdizionali del Gran Consiglio, 5 ottobre 1993).

In conclusione osserviamo che al capitolo dei contributi si applicano le disposizioni comuni della legge sui sussidi cantonali, del 22 giugno 1994.

#### Titolo III: Misure di protezione

Il titolo terzo è quello più consistente e comprende cinque capitoli che codificano altrettanti tipi di misure di protezione.

## Capitolo 1: Protezione preventiva

Le misure della protezione preventiva (informazione, ispezione, provvisoria) mirano a garantire una possibilità di verifica della situazione e se necessario d'intervento, anche se il bene non beneficia ancora di protezione.

### **Art. 15 - 16**

La possibilità di qualsivoglia azione preventiva presuppone che l'autorità competente sia informata tanto in caso di scoperta di un bene (art. 15 cpv. 1) come in caso di pericolo per lo stesso (art. 15 cpv. 3). L'obbligo di informazione è rivolto a tutti i cittadini e deve avere come ultimi destinatari i servizi dipartimentali, eventualmente tramite i Municipi (art. 46). La nozione di scoperta fa riferimento a beni in precedenza ignoti, ad esclusione di quelli ignoti al pubblico per volontà del legittimo proprietario. Il capoverso 2 riprende, con una portata più ampia, un'analogia disposizione già presente nella disciplina edilizia. L'articolo 50 del Reg.LE (che qui viene abrogato, cfr. allegato modifica leggi e regolamenti, punto D) si riferisce solo alla scoperta di reperti archeologici. Questo è senz'altro il caso più classico; è però opportuno prevedere l'obbligo di sospensione dei lavori anche in caso di scoperta di altri tipi di bene culturale (per esempio gli affreschi), non meno esposti ai rischi legati ad un cantiere edilizio.

Parimenti l'autorità deve avere la possibilità di ispezionare il bene sia ai fini dell'inventarizzazione, sia per disporre di quelle informazioni necessarie a verificare con cognizione di causa se e quali misure di protezione si impongano, sia per raccogliere una documentazione sull'oggetto (art. 16). L'obbligo di avvisare preventivamente i servizi cantonali di tutela dei beni culturali, prima di dare avvio alla procedura di notifica per la demolizione di un edificio esistente da almeno 50 anni, ha la funzione di consentire a questi servizi di eseguire un'ispezione e se del caso di allestire una documentazione (foto e rilievi) della costruzione destinata a scomparire (art. 16 cpv. 2). Il fatto che ci si limiti a costruzioni esistenti da almeno 50 anni è legato soprattutto alla considerazione che per edifici più recenti è più facile reperire piani e rilievi presso gli archivi comunali.

### **Art. 17 - 18**

In caso di pericolo (in particolare sulla scorta di informazioni o in base agli esiti dell'ispezione) i servizi dipartimentali - salvo per i beni protetti d'interesse locale dove la competenza è del Municipio - devono adottare le necessarie misure cautelari urgenti (art. 17 cpv. 1 e 2). Le misure previste dalla legge sono differenziate e permettono di adeguarsi in modo flessibile alle diverse esigenze di protezione; per gli immobili potranno essere applicate, se del caso, anche le misure di salvaguardia della pianificazione previste dalla legislazione settoriale e cioè la zona di pianificazione, la decisione sospensiva ed il blocco edilizio (art. 57, art. 65, art. 66 LALPT). Se la misura è

destinata a salvare un bene non ancora protetto l'autorità dovrà avviare la procedura d'istituzione della protezione entro 6 mesi, pena la decadenza della provvisoria (art. 18 cpv. 1). L'art. 18 cpv. 2 riprende la norma coattiva dell'articolo 105 LALPT, applicabile in caso d'inadempienza del Comune nell'istituire la protezione di beni d'interesse cantonale.

## Capitolo 2: Istituzione ed effetti della protezione

Le norme che seguono concernono i presupposti, le procedure e gli effetti riguardanti l'istituzione della protezione per i beni immobili e per i beni mobili.

### **Art. 19 (Istituzione della protezione; condizioni generali)**

L'articolo 19 definisce le condizioni generali dell'istituzione della protezione, indicando cioè i parametri secondo i quali un bene viene protetto. Il disegno di legge non fissa a priori criteri di giudizio intrinseci. Determinante ed essenziale ai fini della protezione è l'interesse pubblico, ossia il significato e l'importanza che l'oggetto, preso nel suo contesto, riveste per la collettività in quanto luogo o frammento della memoria collettiva. L'interesse pubblico alla conservazione presuppone insomma che si tratti di beni nei quali la collettività si identifichi e vi riconosca i propri valori essenziali, al punto da dover essere tramandati alle generazioni a venire. Se a beneficiare della protezione pubblica saranno dunque in prevalenza beni culturali che hanno connessioni dirette con la cultura ticinese, sarebbe tuttavia un errore limitare a priori la tutelabilità ai soli prodotti culturali del Cantone. Anche il nostro paese ha la necessità di aprirsi verso l'esterno, di confrontarsi con altre culture e di imparare a conoscerle. Anche per questo patrimonio può dunque esistere, in linea di principio, un interesse pubblico alla protezione. La legge affida comunque alla commissione dei beni culturali (art. 45) il compito di farsi di volta in volta interprete della sensibilità culturale della collettività e di individuare quell'interesse pubblico che giustifica la protezione di un bene.

Il capoverso 2, da leggersi in relazione all'articolo 21, stabilisce condizioni più restrittive per la protezione di oggetti mobili appartenenti a privati. Qui occorre che l'oggetto abbia un'importanza straordinaria, in particolare con riferimento ai legami che ha con la nostra cultura. La ragione di queste esigenze più limitative, è data dal fatto che la protezione legale dei beni mobili limita in modo molto più drastico la facoltà di disporre del proprietario, di quanto non sia il caso per la proprietà immobiliare. In particolare uno degli effetti della protezione sui beni mobili è quello di escludere l'esportabilità del bene dal territorio cantonale (art. 29). Una simile limitazione della proprietà privata mobiliare si giustifica dal profilo della garanzia costituzionale, solo in presenza di un interesse pubblico davvero eccezionale. Il riferimento al legame con la cultura ticinese vuole evitare infondati timori di intervento statale, da parte di collezionisti di oggetti

che non hanno relazione con la nostra cultura. Va da sé che anche questi oggetti possono, per le considerazioni alle quali si accennava sopra, beneficiare della protezione legale con il consenso del proprietario. Ovviamente non esiste un diritto del proprietario a beneficiare della tutela, sarà l'autorità competente a decidere se esiste un interesse pubblico. Occorre peraltro dire che un possibile legame con la cultura ticinese può istaurarsi anche in virtù di una permanenza costante e viva dell'oggetto dentro la realtà culturale locale. Il criterio cronologico adottato a livello internazionale, indica un periodo di permanenza di mezzo secolo.

#### Art. 20-21 (Procedura)

L'articolo 20 enuncia la procedura di istituzione della protezione per gli immobili, che si inserisce nella procedura di adozione o modifica del piano regolatore (o del piano d'utilizzazione cantonale), retta dalla legislazione pianificatoria cantonale (cfr. messaggio, cap. 4.2.c). Dal profilo pratico sarà anzitutto il Municipio che, in fase d'elaborazione del piano, sottoporrà ai servizi cantonali la sua proposta relativa agli immobili d'interesse culturale. La commissione dovrà esprimersi e parimenti indicare (già in fase di esame preliminare del piano) quali siano gli immobili d'interesse cantonale da proteggere (art. 20 cpv. 1). Autorità competenti per la decisione di istituzione della protezione sono il legislativo comunale per gli immobili d'interesse locale e il Consiglio di Stato per quelli d'interesse cantonale (art. 20 cpv. 2 e 3). La menzione a registro fondiario di bene culturale protetto avverrà sempre a cura del Municipio. La necessità di questa menzione particolare, è data dal fatto che la generica menzione di piano regolatore non informa sul particolare rapporto giuridico derivante dalla protezione in base a questa legge.

La procedura di protezione dei beni mobili è retta principalmente dall'art. 21 del presente progetto. Si distinguono due sistemi di messa sotto protezione dei mobili:

- a) protezione per legge (art. 21 cpv. 1) dei beni appartenenti alle istituzioni culturali riconosciute;
- b) protezione con decisione amministrativa (art. 21 cpv. 2) dei beni mobili appartenenti:
  - . ad enti pubblici, se esiste un interesse pubblico in base all'articolo 19 cpv. 1;
  - . a privati, se sono adempiute le condizioni più rigorose dell'articolo 19 cpv. 2.

La competenza decisionale spetta al Consiglio di Stato. Visto che la legge non attribuisce competenza propria ai Comuni nell'ambito della protezione dei beni mobili, sarà l'autorità cantonale a dover tenere in debito conto, nel prender le proprie decisioni, gli interessi locali. Già abbiamo detto che questa legge non impedisce la protezione del patrimonio mobiliare locale, quali

archivi o fondi librari di Patriziati, o Parrocchie o altri. Questi enti (non preposti alla conservazione di beni culturali e quindi non assimilabili a istituzioni culturali suscettibili di riconoscimento ai sensi dell'articolo 4) dispongono di varie possibilità, se intendono far beneficiare il loro patrimonio culturale mobile della protezione offerta dal progetto di legge. Queste vanno dalla devoluzione dei beni ad istituzioni culturali riconosciute, alla creazione di un'istituzione che si occupi specificatamente della conservazione (là ove ciò si giustifichi per l'importanza e l'ampiezza dei beni) senza dimenticare la possibilità - sia per iniziativa del proprietario che del Cantone - di istituire la protezione di un complesso di beni per decisione amministrativa cantonale.

#### Art. 22-29 (Effetti della protezione)

In assenza di particolari prescrizioni risultanti da accordi o da specifiche decisioni amministrative, gli effetti della protezione sono stabiliti dagli articoli che seguono. Tali accordi o decisioni servono in particolare a precisare la portata e le modalità dell'obbligo di conservazione e le possibilità d'intervento sul bene protetto, nonché le condizioni di una sua eventuale fruibilità pubblica. Riassuntivamente gli effetti generali della protezione prevedono che sono soggetti ad autorizzazione gli interventi su beni protetti d'interesse cantonale (art. 24), le alienazioni di beni mobili protetti appartenenti ad enti pubblici (art. 27), nonché il trasferimento di beni protetti fuori Cantone (art. 29). L'obbligo di notifica sussiste per interventi su beni protetti d'interesse locale (art. 25) per alienazioni (art. 26) e per i cambiamenti d'ubicazione all'interno del Cantone (art. 28). Emerge quindi in questi articoli il rispetto dell'autonomia delle istituzioni culturali riconosciute (cfr. commento ad articolo 4), esonerate dall'obbligo di autorizzazione e di notifica nei casi di interventi su beni protetti (art. 24 cpv. 3) e di cambiamenti di ubicazione (art. 28 cpv. 2 e 29 cpv. 3).

L'articolo 22 concretizza uno dei principi generali che sottendono all'intero progetto, secondo il quale un bene culturale deve essere tutelato nella sua interezza e, per quanto possibile, nel suo contesto spaziale. Sovente l'importanza di un bene culturale, in particolare un immobile, risulta tanto dal suo valore intrinseco come dalla sua situazione nel contesto spaziale. Il bene deve quindi essere protetto nel suo insieme non potendosi limitare la protezione, come nel passato, a singoli elementi (una facciata, il portale, una colonna, una finestra). Assume quindi grande importanza la delimitazione del perimetro di rispetto (art. 22 cpv. 2) con funzione analoga alla zona di protezione codificata dalla legislazione vigente (art. 12 Legge monumenti storici). Tale perimetro di rispetto verrà delimitato per gli immobili, nel piano delle zone. Cade quindi anche il vecchio concetto di "adiacenza" al bene protetto, che è stato sovente fonte di problemi nei casi di applicazione concreta. D'altro canto il principio della protezione del bene nella sua interezza, deve accompagnarsi al princi-

pio della gradualità della protezione. Occorrerà precisare quali parti del bene sono assolutamente protette e quali sono quelle su cui si può intervenire con maggiore libertà, graduando appunto l'intervento di tutela. E' prospettabile ad esempio che talune costruzioni annesse ad un edificio monumentale o talune parti dell'edificio stesso, possano o debbano essere modificate o eliminate per preservare e valorizzare il bene stesso.

L'articolo 23 enuncia la conseguenza più evidente dell'istituzione della protezione: l'obbligo generale per il proprietario di conservare integro il bene nella sua sostanza, cioè in tutti quegli aspetti materiali o immateriali che ne costituiscono le caratteristiche. Ciò non significa affatto che al proprietario siano preclusi a priori modifiche o interventi eccedenti la manutenzione ordinaria. Tali interventi sono al contrario ammissibili, purchè progettati ed eseguiti in collaborazione con i servizi dipartimentali competenti, i quali nel loro giudizio dovranno tener conto di tutti gli interessi presenti. Al riguardo osserviamo che non è compito di questa legge dettare le regole dell'arte del restauro e della conservazione. Difficile sarebbe del resto stabilire dei principi assoluti, visto che ogni caso presenta caratteristiche proprie e pone interrogativi non codificabili. Va da sè che, finchè la commisurazione degli interessi in gioco lo consente, la priorità va data a interventi di carattere conservativo e che la preservazione della sostanza storica di un bene protetto è l'obiettivo essenziale della politica di conservazione. Non per nulla il disegno di legge afferma la priorità della manutenzione regolare e ordinaria sull'intervento radicale, che è sovente conseguenza diretta e costosa del deperimento per incuria. Deve insomma valere, anche per i beni culturali, l'adagio: meglio prevenire che curare.

Gli articoli 24 e 25 regolano le procedure di collaborazione tra proprietario ed ente pubblico, per interventi su beni protetti (mobili e immobili), prevedendo una procedura semplificata di notifica per gli immobili d'interesse locale (art. 25). Essi codificano pure il principio della consultazione preliminare della Commissione, che è obbligatoria per i beni mobili e per quelli immobili d'interesse cantonale (art. 24 cpv. 2) ed è facoltativa per i beni mobili d'interesse locale (art. 25 cpv. 2). Istituzionalizzando sin dall'inizio il contatto fra la Commissione ed il proprietario si vogliono evitare a quest'ultimo spese inutili e si vogliono raggiungere, ovunque ciò sia possibile, soluzioni consensuali.

L'articolo 26 cpv. 1 riguarda sia i beni mobili che gli immobili protetti. Esso non limita la facoltà di disporre del bene protetto, ma impone al proprietario l'obbligo di notificare l'alienazione a qualsiasi titolo. Scopo della notifica è anzitutto quello di aggiornare i dati sul proprietario del bene protetto. Nel caso di alienazione di un bene mobile, la notifica consentirà poi all'ente pubblico di esercitare il diritto di prelazione, che gli compete conformemente all'articolo 31. Il terzo capoverso richiama la legge sulla libertà della Chiesa cattolica e riguarda i be-

ni destinati al culto, per i quali vige l'obbligo di assenso dell'Ordinario in caso di alienazione, soppressione o commutazione ad altro uso degli stessi.

Il principio dell'autorizzazione (art. 27) vige unicamente per l'alienazione di beni mobili appartenenti ad enti pubblici. La ragione di questa condizione sta nel voler evitare che l'oggetto sfugga alla sfera d'appartenenza dell'ente pubblico (Comune, Patriziato, Parrocchia) che ne garantisce la pubblica fruibilità e l'aggancio con il suo contesto tradizionale, per finire ad esempio in mano privata.

Analoghe considerazioni valgono per gli articoli 28 e 29, riguardanti i cambiamenti di ubicazione di beni protetti. Anche qui occorre anzitutto che i servizi dipartimentali siano informati del trasferimento, da cui l'esigenza della notifica prevista all'articolo 29. Se il bene si muove all'interno dei confini del Cantone, quindi rimanendo sotto la sua sovranità, la notifica soddisfa le esigenze dell'interesse pubblico. In caso di esportazione fuori Cantone, l'articolo 29 prevede la condizione più restrittiva dell'autorizzazione. Trattandosi di un bene appartenente al patrimonio cantonale, nel quale quindi l'ente pubblico ha investito sia dal profilo economico che da quello culturale, l'autorità competente deve avere il diritto di pronunciarsi e d'impedire, se del caso, che l'oggetto lasci per sempre il territorio cantonale.

### Capitolo 3: Acquisto di beni culturali da parte di enti pubblici

#### **Art. 30**

L'articolo 30 fissa la base legale per l'acquisto di beni culturali da parte del Cantone o del Comune. In effetti, è soprattutto nel settore dei beni culturali mobili che la politica di protezione e valorizzazione praticata dall'ente pubblico richiede molto più che decisioni di protezione di singoli oggetti appartenenti a privati, una politica di acquisizione dei beni, abbinata allo sforzo di creare spazi pubblici in grado di ospitare e render fruibili al pubblico oggetti di interesse culturale collettivo. Non ha gran senso contribuire con le finanze pubbliche alla conservazione di beni mobili, finchè questi restano confinati dentro spazi domestici inaccessibili al pubblico. E' più opportuno utilizzare questi mezzi, per acquisire questi beni in via contrattuale. Ricordiamo peraltro che, per un principio del diritto amministrativo che non occorre codificare, l'ente pubblico ha la facoltà di compensare il prezzo d'acquisto di un bene con il debito del venditore contribuente.

#### **Art. 31**

Nell'intento di favorire l'acquisto di beni mobili protetti da parte dell'ente pubblico, questa norma codifica un diritto di prelazione a favore del Cantone. Tale diritto è cedibile al Comune o ad altre collettività pubbliche. La collettività pubblica può sostituirsi all'acquirente, rispettando il prezzo e le condizioni fissate, nel caso in cui il proprietario concluda una compravendita o un analogo negozio giuridico. Per motivi di sicurezza giuridica, l'en-

te pubblico dovrà esercitare in tempo utile, e cioè entro tre mesi dalla notifica, ma al più tardi entro due anni dalla vendita, il suo diritto di prelazione (art. 31 cpv. 3). Si applicano per analogia le norme sul diritto di prelazione del Codice civile.

#### Art. 32

L'articolo 32 fissa i requisiti essenziali del diritto d'espropriazione di Comune e Cantone per esigenze legate alla protezione dei beni culturali. Il diritto d'espropriazione si limita a quegli immobili protetti che rivestono un'importanza culturale straordinaria. Lo stesso deve essere esercitato quale "ultima ratio" allo scopo di adempiere alla finalità del progetto di legge (art. 32 cpv. 1) e solo dove non sia possibile garantire altrimenti la protezione o la fruibilità del bene protetto.

Il capoverso 2 prevede inoltre la possibilità d'espropriare immobili non protetti in due casi di pubblico interesse, ossia per l'uso ordinato del terreno adiacente ad un immobile protetto o per la costruzione di rifugi atti a proteggere i beni in caso di conflitto armato. Il diritto prioritario del Comune si giustifica, tenuto conto della maggior vicinanza di questa collettività con il bene.

#### Art. 33

L'articolo 33 sostituisce il decreto esecutivo circa l'invio di pubblicazioni all'Archivio cantonale, dell'8 novembre 1923 e regola "ex novo" l'obbligo del deposito legale, presso le competenti istituzioni cantonali, degli stampati prodotti nel Cantone e destinati al pubblico. Si tratta di una misura di protezione che ha lo scopo di riunire e conservare in luogo idoneo e accessibile libri, periodici e stampati di ogni genere. L'obbligo del deposito legale riveste un particolare interesse pubblico in quanto permette di costituire un patrimonio culturale, che è memoria storica, a disposizione della collettività. L'obbligo del deposito legale ha carattere gratuito entro i limiti dettati dalla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 93 I 712). Questi verranno concretizzati dal regolamento, che potrà inoltre estendere l'obbligo di deposito a qualunque supporto di immagine e suono, quando il Cantone disponesse di sedi idonee a conservare questo materiale. Il regolamento definirà pure i destinatari del deposito, tra i quali l'Archivio storico cantonale.

#### Capitolo 4: Protezione speciale dei beni archeologici

I beni archeologici sono beni culturali ai quali si applicano tutte le disposizioni di questa legge. Le zone archeologiche individuate dovranno beneficiare della protezione come beni immobili d'interesse cantonale (art. 20 cpv. 3) e saranno quindi da delimitare come tali a piano regolatore. La necessità di una normativa speciale più rigorosa per questo tipo di beni, deriva dal fatto che il Cantone è il responsabile esclusivo del patrimonio archeologico (art. 34), in quanto proprietario virtuale di tutti gli oggetti d'interesse scientifico-archeologico esistenti nel sottosuolo cantonale (art. 724 CC e art. 38). Va inoltre tenuto

conto del fatto che il patrimonio archeologico è particolarmente delicato, nel senso che è in grado di fornire informazioni d'interesse per la collettività solo attraverso un'operazione di scavo (per sua natura distruttiva) condotta con criteri altamente scientifici.

#### Art. 34 - 39

L'articolo 34 fissa il principio che attribuisce la competenza esclusiva al Cantone, in materia di scavo, riservata la concessione di cui all'art. 36. Con il termine di scavo archeologico si devono intendere tutte le fasi dell'indagine archeologica, dalle prospezioni preliminari allo scavo vero e proprio. Soggiacciono all'esclusiva competenza statale anche le ricerche con apparecchi di rilevamento (dettatori per metalli), allo scopo di evitare scavi e rilevamenti selvaggi assolutamente incompatibili con la fragilità del patrimonio archeologico.

L'articolo 35 afferma il diritto dello Stato di eseguire scavi d'emergenza, quando v'è motivo di supporre che i beni presenti nel sottosuolo possano essere danneggiati o distrutti. Questo rischio si verifica di solito in occasione di lavori di costruzione. Sono ipotizzabili altre situazioni di pericolo per il patrimonio archeologico, quali il rischio di una frana o di un'inondazione. In tutti questi casi il proprietario interessato deve tollerare gli scavi o le verifiche archeologiche (art. 39 cpv. 1).

Gli articoli 36 e 37 regolano la concessione di scavo, per il rilascio della quale deve sussistere principalmente una seria necessità scientifico-archeologica. Il sussistere di questa condizione deve essere verificato caso per caso sulla scorta di un dettagliato progetto di scavo. La concessione deve essere rilasciata unicamente a persone di indubbia affidabilità e competenza (art. 36 cpv. 2 lett. a) e che siano in grado di garantire l'organizzazione e il finanziamento dello scavo sino ad operazione ultimata. Ciò non esclude peraltro la partecipazione del Cantone al finanziamento dello scavo concessionato.

L'articolo 38 regola il diritto di proprietà sui reperti archeologici che vengono alla luce nel corso dello scavo. I reperti mobili sono per legge di proprietà dello Stato; gli immobili restano di proprietà del proprietario del fondo. Il capoverso 2 richiama il principio dell'equo compenso spettante allo scopritore del reperto e al proprietario del fondo, già fissato dal Codice civile.

L'articolo 39 fissa l'obbligo per il proprietario di concedere l'accesso e l'occupazione temporanea del terreno, per esigenze di scavo archeologico. L'obbligo, codificato al capoverso 2, di risarcire al proprietario i danni causati dallo scavo, discende dall'art. 724 cpv. 2 CC. Devono sempre essere risarciti i danni materiali imputabili allo scavo, come ad esempio il danno provocato ad una casa. Altri danni devono essere indennizzati se l'eventualità dello scavo non era prevedibile o nel caso (raro) dell'espropriazione materiale. In questa categoria sono ipotizzabili dan-

ni per perdita di guadagno (ad esempio per l'impedimento di sfruttamento agricolo del fondo), oppure le maggiori spese per ritardo nell'esecuzione dei lavori di costruzione.

#### Capitolo 5: Protezione in caso di conflitto armato

##### **Art. 40 - 41**

Trattasi di norme d'esecuzione della corrispondente legge federale che sostituiscono i disposti della vigente legge cantonale d'applicazione della legge federale 6 ottobre 1966 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, del 31 maggio 1976 e relativo regolamento dell'8 maggio 1979. Già abbiamo detto che l'attività di responsabili di questo settore, che la legge vigente attribuisce all'Ufficio monumenti storici, è ridotta ai minimi termini per mancanza di effettivi. In questo campo sarà comunque più che mai necessario coordinare il lavoro di censimento dei beni culturali svolto dalla Protezione civile (che allestisce inventari propri), con il lavoro di preparazione e di gestione dell'inventario dei beni culturali protetti di cui all'articolo 42. Per quanto attiene ai rifugi protetti che la legge ordina di approntare, a tutt'oggi ve n'è uno solo, a Ligornetto presso il Museo Vela. Un altro a Bellinzona è in corso di realizzazione al costruendo archivio cantonale.

#### Titolo IV: Disposizioni organizzative

##### Capitolo 1: Inventario

##### **Art. 42**

L'inventario rappresenta una novità importante di questa legge. A differenza dell'attuale elenco dei monumenti, nel quale sono registrati solo scarni dati amministrativi, l'inventario vuol essere soprattutto lo strumento di conoscenza e informazione attorno al quale ruota tutta l'attività pubblica di protezione dei beni culturali. Esso richiede per ogni bene protetto la raccolta di informazioni sull'oggetto, così come l'archiviazione dei documenti che lo riguardano, segnatamente i rapporti relativi a lavori di restauro. E' poi implicito che l'inventario presuppone un lavoro preliminare di censimento dei beni culturali, ossia la catalogazione descrittiva, su base scientifica, dei beni che potrebbero essere oggetto di protezione in ragione dell'interesse che rivestono per il Cantone. Scopo di questo lavoro è di fornire a Cantone e Comuni tutte le informazioni d'ordine scientifico e storico sul bene per il quale potrebbe venir istituita la protezione. L'allestimento di questi censimenti, suddivisi per categoria di bene, può essere utilmente demandato alle collettività locali o ad associazioni ideali il cui scopo è la valorizzazione del patrimonio culturale presente sul territorio. Per contro, l'impianto e la gestione dell'inventario compete necessariamente al Cantone, per il tramite del servizio dell'inventario, che sarà parte del nuovo Ufficio beni culturali (cfr. allegato 4).

##### **Art. 43**

L'inventario include tutti i beni culturali, ad eccezione dei beni mobili appartenenti ad istituzioni culturali riconosciute, le quali già dispongono di elenchi propri. Lo stesso è allestito sotto forma di schedario, che prevede per ogni bene una scheda con i dati amministrativi, descrittivi e documentari in forma sistematica e sintetica. La scheda deve offrire direttamente almeno i dati d'immediata necessità per il lavoro quotidiano degli operatori dei servizi pubblici. In quanto punto di partenza per approfondimenti, deve tuttavia fornire anche rinvii a ricerche già eseguite e alla documentazione, in particolare a quella conservata dai servizi cantonali stessi. Queste schede verranno allestite, nel limite del possibile, in modo conforme ai criteri raccomandati a livello nazionale e internazionale.

Il secondo capoverso codifica la necessità del presupposto dell'interesse legittimo per l'accesso ai dati amministrativi (proprietà, misure di protezione), mentre apre al pubblico le informazioni descrittive e documentarie. In questo modo l'inventario svolge pure una funzione di strumento d'informazione pubblica e fornisce una base alla ricerca sul patrimonio culturale del Cantone.

#### Capitolo 2: Competenze e organizzazione

Il nostro progetto di legge fissa il quadro di riferimento dell'azione dell'ente pubblico e definisce gli strumenti adeguati alla promozione e alla protezione dei beni culturali. E' certo però che l'efficacia della legge dipenderà in gran parte dalla sua applicazione. Occorrerà quindi anzitutto dotare in particolare i servizi del competente Dipartimento del territorio di effettivi e mezzi operativi commisurati alle reali esigenze. In secondo luogo bisognerà far concretamente collaborare tutti gli attori coinvolti nella protezione dei beni culturali. A livello cantonale occorrerà ad esempio promuovere lo scambio ed il contatto fra i servizi che, all'interno dei diversi Dipartimenti, si occupano di tutela, nonché fra questi le istituzioni culturali cantonali.

##### **Art. 44**

L'art. 44 assegna esplicitamente al Consiglio di Stato la vigilanza sulla protezione dei beni culturali (quindi il compito della supervisione), nonché il compito di promuovere e favorire la collaborazione fra le varie istanze dipartimentali impegnate nella protezione dei beni culturali. Per un motivo di tecnica legislativa, quando una competenza decisionale o amministrativa incombe al Cantone, la legge la assegna al Consiglio di Stato. Sarà poi questa autorità che definirà a mezzo del regolamento, quali siano le istanze competenti a svolgere i diversi compiti all'interno dell'amministrazione. Ovviamente l'applicazione pratica e la gestione di questa legge competeranno, come sino ad oggi, al Dipartimento del territorio attraverso i suoi servizi (in particolare l'attuale Ufficio dei monumenti storici che diverrà Ufficio dei beni culturali). Concretamente, il Consiglio di Stato continuerà ad esercitare in prima persona

compiti analoghi a quelli che gli attribuiva la legge vigente. Esso, oltre ai già citati compiti di cui all'articolo 44, deciderà in materia di contributi finanziari, art. 8 e ss.; promuoverà la procedura pianificatoria di istituzione della protezione dell'immobile, a convalida di una provvisoria, art. 18 cpv. 2; istituirà la protezione degli immobili d'interesse cantonale in sede pianificatoria, art. 20 cpv. 3, e approvando il piano regolatore, si esprimerà sulla scelta del legislativo comunale in punto alla protezione degli immobili d'interesse locale, art. 20 cpv. 2; deciderà in via amministrativa la protezione dei beni mobili non appartenenti ad istituzioni culturali riconosciute, art. 21 cpv. 2; rilascerà concessioni di scavo archeologico, art. 37; sarà autorità di nomina della commissione dei beni culturali, art. 45; e autorità ricorsuale di prima istanza, art. 51.

Merita particolare attenzione la volontà espressa al capoverso 2, di garantire una collaborazione regolare fra i servizi impegnati nel lavoro di protezione. Si ipotizza concretamente la creazione di un organismo interno all'amministrazione (commissione o consulta) del quale facciamo parte, per il Dipartimento del territorio, il responsabile dell'Ufficio beni culturali e i suoi stretti collaboratori (archeologo, conservatore, inventarista) e per il Dipartimento istruzione e cultura il responsabile della divisione cultura e i suoi collaboratori negli istituti (archivista, museologo cantonale, bibliotecario cantonale e responsabile dei musei etnografici). Nei casi in cui si tratti di edifici appartenenti al Cantone, sarà pure necessaria la presenza di un rappresentante della Sezione degli stabilimenti erariali (Dipartimento finanze ed economia).

Già dicevamo che la funzione di guida nell'applicazione della legge spetterà al Dipartimento del territorio ed in particolare al suo Ufficio dei beni culturali. Esso funge da consulente e da promotore, interviene nel settore della conservazione, è presente nell'istituzione della protezione, opera direttamente nel settore archeologico Parimenti con l'introduzione dell'inventario, al Dipartimento è attribuito l'importante compito dell'allestimento e della tenuta a giorno dei dati. Evidentemente l'Ufficio dei beni culturali, che per primo dovrà fungere da servizio pubblico al beneficio dei proprietari dei beni e della cittadinanza, deve potersi avvalere di personale specializzato e mezzi adeguati. Al disegno di legge sottende l'ipotesi della ristrutturazione dell'Ufficio, con la creazione di quattro servizi distinti: quello della conservazione dei beni culturali, con a capo il conservatore cantonale, il servizio archeologico, con a capo l'archeologo cantonale, il servizio dell'inventario, che dovrà riprendere ed ampliare l'attività della già citata opera svizzera dei monumenti d'arte e il servizio amministrativo (cfr. nel dettaglio allegato 4).

#### Art. 45

La Commissione dei beni culturali (in sostanza l'attuale Commissione dei monumenti storici) è l'elemento connettivo tra l'attività dei servizi statali e l'esterno. E' la commissione, organismo formato da persone indipendenti e rappresentative dei settori interessati alla tutela dei diversi beni culturali (art. 45 cpv. 2), che si farà interprete, di volta in volta, della sensibilità culturale della collettività valutando cosa sia da proteggere nel panorama vasto di beni culturali e come concretamente tale protezione debba venir attivata. La visione delle cose dei singoli commissari, imparziale ma non distaccata, potrà rendere servizio a chi opera all'interno delle strutture statali e soprattutto fungere da elemento di sensibilizzazione verso l'esterno. Tale opera di mediazione e di sensibilizzazione da parte della Commissione appare ancor più necessaria oggi in un contesto profondamente mutato rispetto al momento in cui la legge in vigore è stata promulgata. Questo, da una parte, perchè la ricerca negli ultimi decenni ha riservato la sua attenzione anche alle regioni considerate marginali, ridando dignità ad espressioni artistiche considerate "minori"; dall'altra perchè strati sempre più ampi della popolazione volgono uno sguardo più attento alle varie testimonianze dell'attività umana presente sul territorio.

In concreto la Commissione, cui compete un ruolo consultivo, dovrà verificare l'applicazione della legge e proporre alle autorità competenti i provvedimenti atti a migliorare la protezione e la valorizzazione dei beni culturali (art. 45 cpv. 3). Essa dovrà fornire il suo preavviso nei casi di istituzione della protezione dei beni immobili, art. 20 cpv. 1 e di quelli mobili, art. 21 cpv. 2; nei casi di interventi su beni protetti, art. 24 e 25; nei casi di alienazione di beni mobili di proprietà degli enti pubblici, art. 27; nei casi di esportazione fuori Cantone di beni mobili protetti, art. 29 e quando vien richiesta una concessione di scavo archeologico, art. 37.

#### Art. 46

Le autorità comunali, cui è attribuita una competenza accresciuta in particolare in materia di protezione di beni immobili, dovranno svolgere una vigilanza costante "al fronte", cioè su tutti i beni presenti entro i loro confini giurisdizionali. La collaborazione fra i Municipi ed i servizi del Dipartimento del territorio sarà di particolare importanza nel caso in cui un bene sia esposto a pericolo (art. 17). In tali situazioni il Municipio dovrà avvertire immediatamente i servizi cantonali.

#### Art. 47

E' importante richiamare il compito di sensibilizzazione del pubblico che compete, oltre che alla Commissione, a tutti gli operatori presenti sul campo, in particolare le istituzioni culturali riconosciute. Le stesse, oltre a svolgere i classici compiti della raccolta, della protezione e della valorizzazione dei beni loro affidati, potranno facilmente veicolare un discorso di promozione e di rispet-

to dei beni culturali verso la popolazione. Queste istituzioni, che pur godono di autonomia, dovranno sforzarsi di coordinare i loro interventi con la politica e l'azione degli organismi cantonali. La promozione di una linea d'azione comune e coordinata sarà favorita da quegli auspicati incontri ricorrenti fra attori della politica di tutela (art. 44 cpv. 2) che dovranno garantire informazione reciproca e costanti scambi di opinione.

#### Titolo V: Inosservanza della legge e rimedi giuridici

##### **Art. 48**

Il disegno di legge prevede l'esecuzione coatta, a spese del proprietario, in caso di inadempimento dell'obbligo di conservazione e degli obblighi che in generale incombono al proprietario di un bene culturale protetto, in virtù della legge. Se un proprietario non esegue i compiti che gli spettano, l'autorità deve fissargli un congruo termine per l'adempimento, informandolo delle conseguenze che dovrà subire in caso di reiterata inadempienza (art. 48 cpv. 1). Scaduto infruttuoso questo termine, l'autorità ordinerà al servizio competente o ad una ditta privata, le misure appropriate, cioè atte a garantire la salvaguardia del bene culturale protetto. L'esecuzione coatta avviene a spese del proprietario; eventuali spese per beni immobili anticipate dall'ente pubblico, sono garantite da ipoteca legale (art. 48 cpv. 2).

##### **Art. 49 - 50**

L'articolo 49 commina sanzioni penali per cinque fattispecie di particolare gravità. Esse sono nell'ordine, la violazione di una misura provvisoria (art. 17), la modifica o l'esportazione senza autorizzazione di un bene culturale protetto (art. 24 cpv. 1 e 29 cpv. 1), l'omissione della notifica di alienazione di ogni bene protetto (art. 26), la vendita senza autorizzazione di un bene mobile protetto di proprietà di un ente pubblico (art. 27), l'esecuzione di indagini archeologiche senza concessione (art. 34 cpv. 2). L'articolo 50 completa l'articolo 49, rinviando all'istituto della confisca. Il Procuratore pubblico potrà far sequestrare quegli oggetti che sono prodotti, provenienti o strumenti di un reato ipotizzato all'articolo 49; questi oggetti potranno poi essere confiscati dallo Stato.

##### **Art. 51**

Per le decisioni adottate a protezione dei beni culturali immobili, nell'ambito delle procedure legate alla pianificazione del territorio, valgono i rimedi di diritto e la legittimazione codificati dalla legislazione settoriale (art. 51 cpv. 2). Si applicano in particolare l'art. 35 (ricorsi di prima istanza al Consiglio di Stato) e l'art. 38 LALPT (ricorsi di seconda istanza al Tribunale della pianificazione del territorio).

Per le altre decisioni, emanate dai Municipi in base alla legge, è dato ricorso al Consiglio di Stato ed in seconda istanza al Tribunale amministrativo (art. 51 cpv. 1 e 2). Contro le decisioni del Dipartimento competente e, se del

caso, di istanze subordinate (Sezione ed Ufficio) è dato ricorso al Consiglio di Stato in virtù della norma generale dell'art. 4 cpv. 4 della legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi Dipartimenti, del 25 giugno 28/8 novembre 1993. La legittimazione e la procedura sono regolate dalla Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, che in base al suo articolo 43 conferisce facoltà ricorsuale a chiunque faccia valere la lesione di interessi legittimi.

#### Titolo VI: Disposizioni transitorie e finali

Il capitolo, che garantisce la transizione dal regime della LMS a quello della nuova legge, stabilisce il diritto intertemporale, le misure che consentiranno ad enti pubblici e privati di svolgere in maniera adeguata i loro compiti di tutela anche in assenza di inventario e le modifiche e gli adattamenti di altre legislazioni dipendenti dall'entrata in vigore della legge qui in esame.

##### **Art. 52**

Alle procedure attualmente in corso si applicano le normative della legge del 1946.

##### **Art. 53**

Non è immaginabile che per l'entrata in vigore di questa legge sia allestito l'inventario previsto all'articolo 42, per la cui elaborazione secondo i criteri stabiliti dalla legge sono stati ipotizzati, al massimo, dieci anni di lavoro. L'articolo 53 prevede che nel frattempo, l'attuale elenco dei monumenti storici ed artistici valga quale inventario transitorio. In sede di allestimento dell'inventario il Dipartimento del territorio attraverso l'Ufficio beni culturali, e soprattutto la Commissione, dovranno rivedere e rielaborare a fondo l'elenco dei beni mobili protetti. I Comuni dal canto loro, con la costante collaborazione dei servizi cantonali, dovranno istituire o precisare la protezione dei beni immobili presenti sul loro territorio con le dovute varianti o revisioni di piano regolatore. Il servizio dell'inventario dell'Ufficio beni culturali provvederà parimenti alla loro trascrizione nell'inventario.

##### **Art. 54**

Le zone di protezione istituite dal Consiglio di Stato, in virtù dell'articolo 12 LMS, nelle adiacenze di alcuni importanti monumenti protetti dovranno semplicemente essere riprese nei piani regolatori quali perimetri di rispetto, entro dieci anni. Per queste misure di protezione i diretti interessati hanno già potuto avvalersi dei rimedi giuridici.

##### **Art. 55**

Sarà il Consiglio di Stato a fissare l'entrata in vigore della presente legge.

### Allegato di Abrogazione e modifica di leggi e regolamenti

Sei fra testi di legge e di regolamento devono essere abrogati con l'adozione di questa legge. Il nostro progetto formula infatti "ex novo" ed in modo completo la tematica della protezione dei monumenti storici ed artistici (ora beni culturali), il tema relativo ai ritrovamenti archeologici, quello concernente la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e quello relativo alle pubblicazioni da trasmettere all'Archivio cantonale (ora obbligo di deposito legale degli stampati).

Quattro sono, per contro i testi normativi che subiscono modifiche parziali.

Per quanto attiene al decreto legislativo concernente la conservazione dei musei storici ed archeologici ed al suo regolamento d'applicazione, ci si è limitati ad abrogare gli articoli riguardanti i compiti della commissione, l'acquisto di beni culturali da parte del Cantone e la protezione del patrimonio archeologico. E' stata inoltre aggiornata la denominazione della Commissione dei monumenti storici. Non si è invece messo mano alle disposizioni sui musei.

Le modifiche ed i riferimenti alla legge tributaria mirano a promuovere degli incentivi fiscali minimi a favore dei proprietari privati di beni culturali protetti. Il commento di dettaglio è riportato nel capitolo riguardante le misure di promozione (cfr. messaggio, p. 27 ss.), alle quali concettualmente appartengono gli incentivi fiscali. L'art. 31 cpv. 3 della LT riguarda la possibilità di dedurre dal reddito le spese di cura del bene immobile protetto. Esso è stato modificato solo formalmente, aggiornando il concetto di monumento. Il nuovo cpv. 3 dell'articolo 155 LT codifica una facoltà del Consiglio di Stato di esentare, a certe condizioni, gli eredi di un bene mobile protetto dall'imposta di successione.

Il contenuto del vecchio articolo 50 RegLe (obbligo di sospensione dello scavo in caso di ritrovamento di reperti archeologici) è stato ripreso ed ampliato nell'articolo 15 cpv. 2 del nostro testo legislativo.

### CONSIDERAZIONI FINANZIARIE E CONCLUSIONI

Il progetto di legge che qui vi presentiamo dovrà essere seguito a breve termine, da altre revisioni di legislazioni cantonali vigenti che hanno attinenza al territorio ed alla tutela delle sue componenti. Pensiamo in particolare alla legislazione sulla protezione della natura e a quella riferita al paesaggio.

Dal profilo delle conseguenze finanziarie e di quelle relative al personale, la legge richiede anzitutto una ristrutturazione dell'Ufficio beni culturali. I servizi competenti hanno attentamente valutato le necessità di organico per l'attuazione pratica e tempestiva di questa legge. Come emerge dall'allegato 4, la legge richiederebbe un potenziamento dell'Ufficio beni culturali di 3 unità. Tenuto conto del vigente blocco del personale, con questo messaggio si richiede l'aumento di un'unica unità, da destinare appunto all'Ufficio beni culturali.

Occorre un collaboratore scientifico di formazione accademica, da impiegare nel servizio dell'inventario. L'unità in questione potrà verosimilmente essere compensata all'interno del Dipartimento del territorio. La gestione corrente sarà quindi caricata dell'onere corrispondente.

Finanziariamente occorrerà anzitutto considerare il costo relativo al necessario personale ausiliario, di cui dovrà far uso in particolare il servizio dell'inventario, per allestire entro un termine ragionevole il nuovo inventario cantonale. Si è ipotizzata una spesa di 1,5 mio di franchi, per un periodo di 5 anni. Più difficile appare una precisa valutazione delle implicazioni finanziarie a livello di sussidi per restauri. Considerando una più puntuale regolamentazione dei tassi di sussidio, il prevedibile aggiornamento dell'elenco dei beni tutelati di interesse cantonale, l'accresciuto sostegno ai lavori di manutenzione e gli eventuali aiuti straordinari per i beni di interesse locale, si può supporre un incremento del credito annuo dei contributi cantonali per restauri di ca. un terzo. Concretamente, tenuto conto della media dell'investimento annuo di 2,7 mio. di franchi, vi sarà un aumento di circa 1 milione di franchi l'anno. Il piano finanziario è stato adeguato di conseguenza.

Vi chiediamo pertanto di dare la vostra approvazione all'allegato disegno di legge.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, R. Respini  
p.o. Il Cancelliere, G. Gianella

LEGGE SULLA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI

INDICE

Titolo I:	Disposizioni generali	art. 1-5
Titolo II:	Misure di promozione	art. 6-14
Titolo III:	Misure di Protezione	
	Cap. 1: Protezione preventiva	art. 15-18
	Cap. 2: Istituzione e effetti della protezione	art. 19-29
	Cap. 3: Acquisto di beni culturali da parte di enti pubblici	art. 30-33
	Cap. 4: Protezione speciale dei beni archeologici	art. 34-39
	Cap. 5: Protezione in caso di conflitto armato	art. 40-41
Titolo IV:	Disposizioni organizzative	
	Cap. 1: Inventario	art. 42-43
	Cap. 2: Competenze e organizzazione	art. 44-47
Titolo V:	Inosservanza della legge e rimedi giuridici	art. 48-51
Titolo VI:	Disposizioni transitorie e finali	art. 52-55

Allegato abrogazione e modifica di leggi e regolamenti

Disegno di

LEGGE SULLA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino  
visto il messaggio 14 marzo 1995 n. 4387 del Consiglio di Stato,  
d e c r e t a :

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1  
Scopo

Questa legge regola la protezione e la valorizzazione dei beni culturali e ne promuove la conoscenza ed il rispetto.

Articolo 2  
Definizioni  
a) bene culturale

Sono beni culturali gli oggetti o gli immobili che singolarmente o nel loro insieme rivestono interesse per la collettività, in quanto testimonianze dell'attività dell'uomo in tutte le sue espressioni.

Articolo 3  
b) bene culturale protetto

<sup>1</sup>Bene culturale protetto è ogni bene culturale sottoposto a protezione in applicazione di questa legge e della legislazione sulla pianificazione del territorio.

<sup>2</sup>La legge distingue in particolare queste categorie di beni protetti:

- a) gli immobili d'interesse cantonale;
- b) gli immobili d'interesse locale;
- c) i mobili appartenenti a privati o a enti pubblici;
- d) i mobili appartenenti ad istituzioni culturali riconosciute.

Articolo 4  
c) istituzioni culturali riconosciute

<sup>1</sup>Sono istituzioni culturali riconosciute ai sensi di questa legge le istituzioni pubbliche o private preposte alla conservazione di beni culturali mobili.

<sup>2</sup>Un'istituzione culturale per essere riconosciuta deve garantire almeno la conservazione e la fruibilità di una propria raccolta di beni culturali adeguatamente catalogata.

<sup>3</sup>Il regolamento precisa le ulteriori modalità e condizioni di riconoscimento.

**Articolo 5**  
Responsabilità

- <sup>1</sup>Tutelare i beni culturali è compito dei proprietari e degli enti pubblici, per questi nella misura richiesta dall'interesse pubblico.
- <sup>2</sup>Il Consiglio di Stato promuove e coordina la protezione attiva dei beni culturali, organizzandola quale servizio pubblico.

**TITOLO II - MISURE DI PROMOZIONE**

**Articolo 6**  
Informazione  
e formazione

- <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato e il Municipio, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la conoscenza ed il rispetto dei beni culturali.
- <sup>2</sup>Il Consiglio di Stato favorisce lo scambio di informazioni con l'Autorità ecclesiastica nel campo della protezione dei beni culturali destinati al culto.

**Articolo 7**  
Consulenza

- <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato provvede affinché i proprietari possano accedere a informazioni e consigli sulla protezione dei loro beni.
- <sup>2</sup>Esso emana raccomandazioni ai proprietari sulle corrette modalità di protezione dei beni culturali.

**Articolo 8**  
Contributo  
finanziario alla  
conservazione  
a) principio

- <sup>1</sup>Il Cantone partecipa, nei limiti di credito stanziati dal preventivo, ai costi di manutenzione regolare, di conservazione e di restauro dei beni culturali protetti di interesse cantonale, previo esame del progetto di intervento e quando i lavori non possano essere ragionevolmente finanziati con altri mezzi.
- <sup>2</sup>Il contributo del Cantone è subordinato alla partecipazione alle spese da parte del Comune o di altri enti locali, in misura proporzionata alle loro capacità finanziarie.

**Articolo 9**  
b) importo  
e forma

<sup>3</sup>Il Cantone partecipa alle spese di conservazione di importanti beni culturali protetti di interesse locale in casi eccezionali; segnatamente se, nonostante gli sforzi del proprietario e della collettività locale, l'aiuto cantonale fosse indispensabile a salvaguardare l'opera.

<sup>1</sup>Il contributo è determinato in funzione della natura dei lavori e tenendo conto in particolare di questi elementi:

- a) importanza culturale del bene;
- b) incidenza economica della misura di protezione o di eventuali condizioni ed oneri;
- c) situazione economica del proprietario;
- d) vantaggi conseguibili dal proprietario a seguito dei lavori.

<sup>2</sup>Il contributo, che può ammontare al massimo al 50% della spesa riconosciuta, è stabilito mediante decisione o con contratto amministrativo. Esso può assumere queste forme:

- a) sussidio;
- b) garanzia statale al finanziamento privato di beni immobili;
- c) concessione di un prestito agevolato, limitatamente agli enti pubblici.

**Articolo 10**  
c) condizioni  
e oneri

Nell'assegnare il contributo, il Consiglio di Stato può imporre condizioni ed oneri destinati, in particolare, a garantire la protezione, la valorizzazione o la fruizione pubblica del bene culturale protetto.

**Articolo 11**  
d) motivi di  
diniego o  
riduzione

Il contributo può essere rifiutato o revocato nella misura in cui:

- a) la necessità del lavoro di conservazione o di restauro sia imputabile alla perdurante negligenza del proprietario nella manutenzione ordinaria e regolare del bene culturale protetto;  
oppure
- b) i lavori di conservazione o di restauro non siano eseguiti in conformità alle prescrizioni dettate dal Consiglio di Stato.

**Articolo 12**

e) restituzione

Il contributo è soggetto a restituzione in tutto o in parte:

- a) se è stato conseguito indebitamente sulla scorta di informazioni errate;
- b) se le condizioni o gli oneri connessi al contributo non sono stati adempiuti;
- c) se il proprietario vende il bene nei dieci anni successivi all'approvazione del consuntivo, realizzando un utile immobiliare. In questo caso l'importo da restituire decresce ogni anno del 10% del contributo totale.

**Articolo 13**

f) competenza

<sup>1</sup>Le decisioni in materia di contributi competono al Consiglio di Stato, per importi sino a fr. 200'000.--.

<sup>2</sup>Il Comune è legittimato a ricorrere al Gran Consiglio secondo la procedura di cui agli articoli 75 e sgg. della legge di procedura per le cause amministrative.

**Articolo 14**

Per il resto sono applicabili le disposizioni di cui al capo III della legge sui sussidi cantonali, del 22 giugno 1994.

**TITOLO III - MISURE DI PROTEZIONE****CAPITOLO 1 - PROTEZIONE PREVENTIVA****Articolo 15**

Obblighi di informazione

<sup>1</sup>Chiunque scopra un bene culturale degno di protezione è obbligato ad informare immediatamente il Municipio o il Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Se la scoperta avviene durante l'esecuzione di opere di costruzione, i lavori devono essere immediatamente sospesi.

<sup>3</sup>Chiunque si avveda che un bene culturale protetto o degno di protezione è esposto al rischio di manomissione, alterazione, distruzione, trafugamento o simili, è tenuto a segnalarlo immediatamente al Municipio o al Consiglio di Stato.

**Articolo 16**

Ispezione

<sup>1</sup>Ogni detentore di un bene culturale protetto o degno di protezione è tenuto a consentirne l'esame da parte delle autorità competenti e a fornire le informazioni utili ai fini delle decisioni sulle eventuali misure di protezione.

<sup>2</sup>Di tutte le notifiche per la demolizione di edifici esistenti da almeno 50 anni, deve essere dato avviso al Consiglio di Stato prima che venga autorizzata la demolizione.

**Articolo 17**

Misure provvisionali

a) condizioni

<sup>1</sup>Se un bene culturale protetto o degno di protezione è esposto al rischio di manomissione, alterazione, distruzione, trafugamento o simili, il Consiglio di Stato deve ordinare senza indugi le misure provvisionali necessarie.

<sup>2</sup>Il Municipio è competente a ordinare misure provvisionali limitatamente ai beni protetti di interesse locale.

<sup>3</sup>A seconda dei casi possono essere ordinate in particolare queste misure:

- a) divieto di modificare o di distruggere il bene culturale, anche se oggetto di una licenza di costruzione (sospensione dei lavori);
- b) esecuzione di sondaggi e rilievi;
- c) ordine di eseguire lavori di consolidamento o di manutenzione;
- d) limitazione della facoltà di disporre, pena la nullità dell'atto di disposizione;
- e) sequestro conservativo del bene culturale.

**Articolo 18**

b) convalida

<sup>1</sup>La misura provvisoria volta a scongiurare i pericoli a cui è esposto un bene non ancora protetto esplica i suoi effetti per la durata di sei mesi. Se entro questo termine l'autorità promuove la procedura di istituzione della protezione, la misura resta in vigore finché la relativa decisione sia passata in giudicato.

<sup>2</sup>Ove la misura riguardi un bene immobile, il Consiglio di Stato promuove la procedura di cui all'articolo 105 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, se il Comune, sollecitato ad avviarla, resta inattivo.

**Articolo 19**  
Condizioni  
generali

<sup>1</sup>L'istituzione della protezione presuppone che l'interesse pubblico, cantonale o locale, alla conservazione ed alla valorizzazione dell'oggetto in quanto testimonianza culturale, prevalga rispetto ad altri interessi.

<sup>2</sup>Beni mobili appartenenti a privati sono soggetti a protezione solo se hanno un'importanza culturale eccezionale, tenendo conto anche del legame tra l'oggetto e la cultura ticinese, a meno che non sia il proprietario a richiederla o ad acconsentirvi.

**Articolo 20**  
Procedura  
a) immobili

<sup>1</sup>La decisione di proteggere i beni culturali immobili è presa, sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali, nell'ambito dell'adozione dei piani regolatori comunali o dei piani di utilizzazione cantonali.

<sup>2</sup>Il Legislativo comunale decide quali immobili di interesse locale proteggere e delimita, se del caso, il perimetro di rispetto (articolo 22 cpv. 2).

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato decide in sede d'approvazione del piano regolatore quali immobili siano da proteggere in quanto beni culturali d'interesse cantonale.

<sup>4</sup>L'assoggettamento alla presente legge è da menzionare a registro fondiario a cura del Municipio.

**Articolo 21**  
b) mobili

<sup>1</sup>I beni culturali mobili, appartenenti a istituzioni culturali riconosciute, sono protetti per legge.

<sup>2</sup>I beni non appartenenti a tali istituzioni sono protetti mediante decisione presa dal Consiglio di Stato, sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali, alle condizioni stabilite dall'articolo 19.

**Articolo 22**  
Estensione

<sup>1</sup>Salvo disposizione contraria, la protezione di un bene culturale si estende all'oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti e strutture interne ed esterne.

<sup>2</sup>Se le circostanze lo esigono, nelle adiacenze del bene protetto è da delimitare un perimetro di rispetto entro il quale non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la conservazione o la valorizzazione del bene protetto.

**Articolo 23**  
Conservazione

Il proprietario di un bene culturale protetto ha l'obbligo di conservarlo nella sua sostanza, provvedendo alla manutenzione regolare.

**Articolo 24**  
Interventi su  
beni protetti  
a) beni mobili e  
immobili di  
interesse  
cantonale

<sup>1</sup>Qualunque intervento suscettibile di modificare l'aspetto o la sostanza di un bene protetto, può essere eseguito solo con l'autorizzazione ed in conformità alle prescrizioni del Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Prima di elaborare un progetto dettagliato di intervento, il proprietario è tenuto a consultare la Commissione dei beni culturali.

<sup>3</sup>Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi su beni mobili appartenenti alle istituzioni culturali riconosciute.

**Articolo 25**  
b) beni immobili  
d'interesse  
locale

<sup>1</sup>Il proprietario di un bene protetto di interesse locale ha l'obbligo di sottoporre ogni progetto di restauro al Consiglio di Stato, il quale si pronuncia entro 30 giorni dalla ricezione degli atti, ritenuto che la decorrenza infruttuosa di questo termine vale quale approvazione.

<sup>2</sup>La consultazione preliminare della Commissione è facoltativa. Può essere richiesta sia dal proprietario che dal Municipio interessato.

**Articolo 26**  
Alienazioni  
a) in generale

<sup>1</sup>Il proprietario ha l'obbligo di notificare immediatamente ed in forma scritta al Consiglio di Stato l'alienazione del bene protetto, indicando le generalità del nuovo proprietario e la causa dell'alienazione.

<sup>2</sup>Se la mutezione di proprietà è stipulata con atto pubblico, l'obbligo incombe al notaio.

<sup>3</sup>Per i beni destinati al culto, resta riservato l'articolo 10 della Legge sulla libertà della Chiesa cattolica e sull'Amministrazione dei beni ecclesiastici.

#### Articolo 27

b) di beni mobili appartenenti ad enti pubblici

<sup>1</sup>L'alienazione di beni mobili protetti, appartenenti ad enti pubblici, richiede l'autorizzazione preventiva del Consiglio di Stato, il quale decide sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali.

<sup>2</sup>Valgono quali motivi di diniego:

- a) la rottura di eventuali stretti legami ideali o materiali tra il bene protetto ed il suo contesto;
- b) il venir meno di sufficienti garanzie di conservazione;
- c) ogni altro motivo che lasci presumere che l'alienazione possa pregiudicare la protezione del bene.

<sup>3</sup>L'autorizzazione può essere abbinata ad oneri o condizioni.

<sup>4</sup>L'alienazione fatta senza autorizzazione è nulla.

#### Articolo 28

Cambiamenti di ubicazione di beni mobili  
a) nel Cantone

<sup>1</sup>Ogni cambiamento di ubicazione del bene protetto entro i confini cantonali è da notificare immediatamente in forma scritta al Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Le istituzioni culturali riconosciute sono esonerate da quest'obbligo.

#### Articolo 29

b) fuori Cantone

<sup>1</sup>L'esportazione di un bene protetto fuori dal Cantone è soggetta all'autorizzazione preventiva del Consiglio di Stato, il quale decide sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali.

<sup>2</sup>L'autorizzazione all'esportazione temporanea può essere negata quando non siano presentate sufficienti garanzie che l'oggetto ritorni integro nel Cantone.

<sup>3</sup>Le istituzioni culturali riconosciute sono per legge autorizzate all'esportazione temporanea.

### CAPITOLO 3 - ACQUISTO DI BENI CULTURALI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI

#### Articolo 30

Compravendita

Il Cantone ed il Comune hanno la facoltà di acquistare beni culturali protetti o degni di protezione.

#### Articolo 31

Diritto di prelazione su beni mobili protetti

<sup>1</sup>Il Cantone ha il diritto di prelazione su ogni bene culturale mobile protetto.

<sup>2</sup>Il diritto è cedibile al Comune, ad altri enti pubblici o ad istituzioni culturali riconosciute.

<sup>3</sup>Il termine per esercitare il diritto di prelazione è di tre mesi a decorrere dalla notifica della vendita di cui all'articolo 26, ma scade al più tardi dopo due anni dalla vendita.

#### Articolo 32

Espropriazione di beni immobili protetti

<sup>1</sup>Il Comune ed il Cantone hanno il diritto di espropriare immobili protetti di eccezionale importanza culturale per la collettività al fine di garantirne la protezione o per destinarli a scopi d'interesse pubblico.

<sup>2</sup>Essi possono inoltre ricorrere all'espropriazione di fondi sia per assicurare l'utilizzazione ordinata del territorio adiacente ad un bene immobile protetto, sia per garantire la costruzione di rifugi destinati alla protezione di beni culturali in caso di conflitto armato.

<sup>3</sup>Il diritto di espropriazione del Comune è prioritario rispetto a quello del Cantone.

<sup>4</sup>La procedura è regolata dalla Legge cantonale di espropriazione.

#### Articolo 33

Deposito legale degli stampati

<sup>1</sup>Di ogni stampato destinato al pubblico prodotto da tipografia, editore o autore con sede o domicilio nel Cantone, devono essere consegnati agli istituti cantonali competenti due esemplari gratuiti, riservato tuttavia il diritto ad un indennizzo se il costo delle copie supera l'importo stabilito dal regolamento.

<sup>2</sup>L'obbligo incombe, in ordine di priorità decrescente, al tipografo, all'editore e all'autore.

<sup>3</sup>Il regolamento definisce l'ampiezza dell'obbligo, con facoltà di estenderlo alle riproduzioni di immagini e suoni.

#### CAPITOLO 4 - PROTEZIONE SPECIALE DEI BENI ARCHEOLOGICI

##### Articolo 34 Principi

<sup>1</sup>Il Cantone ha la responsabilità e la competenza esclusiva sugli scavi archeologici.

<sup>2</sup>E' vietato a terzi eseguire scavi archeologici, riservato l'articolo 36.

<sup>3</sup>Con scavi archeologici si intendono prospezioni, scavi preventivi e d'emergenza, scavi scientifici ordinari, sondaggi e ricerche con apparecchi di rilevamento.

##### Articolo 35 Scavi preventivi e d'emergenza

Il Cantone ha il diritto di eseguire scavi preventivi e d'emergenza quando vi è motivo di supporre che beni culturali siano presenti nel sottosuolo e possano essere danneggiati o distrutti a seguito di lavori o per altre circostanze.

##### Articolo 36 Concessione di scavo a) requisiti

<sup>1</sup>Se importanti interessi archeologici lo esigono, il Cantone, invece di eseguire gli scavi in proprio, può accordare a terzi concessioni per tempo limitato ed in sito delimitato.

<sup>2</sup>La concessione presuppone che:

- a) il richiedente abbia i titoli e le capacità professionali;
- b) il richiedente sia in grado di garantire il finanziamento dei lavori per tutta la durata della concessione;
- c) il programma di scavo sia stato approvato.

<sup>3</sup>La domanda di concessione deve essere motivata e corredata dai documenti comprovanti l'adempimento dei presupposti di cui al cpv. 2.

##### Articolo 37 b) competenze

<sup>1</sup>La competenza per rilasciare concessioni di scavo e per determinarne le condizioni spetta al Consiglio di Stato, sentito il preavviso della Commissione dei beni culturali.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato fa esercitare la sorveglianza ed il diritto di accesso al cantiere.

<sup>3</sup>Al Cantone spetta la proprietà sulla documentazione di scavo, nonché la facoltà di pubblicare i relativi risultati.

##### Articolo 38 Proprietà dei reperti e indennità

<sup>1</sup>I reperti archeologici costituenti beni mobili scoperti per caso o a seguito di ricerca sono di proprietà del Cantone.

<sup>2</sup>Il diritto al compenso spettante allo scopritore ed al proprietario del fondo è regolato dall'articolo 724 cpv. 3 del Codice civile.

##### Articolo 39 Accesso e occupazione dei terreni

<sup>1</sup>Il proprietario del fondo e quelli dei terreni adiacenti devono concedere l'accesso e l'occupazione temporanea del terreno, in quanto sia necessario allo scavo archeologico.

<sup>2</sup>I danni materiali causati dallo scavo al proprietario devono essere risarciti. Gli altri danni devono essere indennizzati, se si verificano gli estremi dell'espropriazione materiale o se l'eventualità dello scavo non era prevedibile.

<sup>3</sup>In difetto di accordo, l'indennità è stabilita dal Tribunale di espropriazione.

#### CAPITOLO 5 - PROTEZIONE IN CASO DI CONFLITTO ARMATO

##### Articolo 40 Obbligo dei proprietari e possessori

Il proprietario ed il possessore di beni culturali ai sensi della Legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato hanno l'obbligo di prendere o consentire le misure di protezione previste dalle disposizioni federali.

**Articolo 41**  
Compiti del  
Cantone

Nell'ambito della protezione dei beni culturali in caso di conflitto, il Consiglio di Stato:

- a) designa il Dipartimento competente a prendere i provvedimenti stabiliti dalla legge e dall'ordinanza federali;
- b) fa allestire l'inventario dei beni culturali da proteggere;
- c) fa preparare i rifugi per i beni culturali di proprietà o affidati allo Stato e finanzia la costruzione dei rifugi per altri beni culturali inventariati;
- d) sussidia le misure di protezione intraprese dai Comuni e dai privati nelle stesse percentuali stabilite dalla legge federale;
- e) preavvisa le domande di sussidio destinate alla Confederazione;
- f) fa organizzare nel contesto della protezione civile ed in collaborazione con i Comuni, la protezione dei beni culturali e vigila sulla formazione del personale adibito a tale compito;
- g) fa registrare su microfilm o altro supporto la documentazione di sicurezza inerente i beni inventariati.

**TITOLO IV - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE**

**CAPITOLO 1 - INVENTARIO**

**Articolo 42**  
Principi

Il Consiglio di Stato ha il compito di fare allestire ed aggiornare regolarmente l'inventario dei beni culturali protetti, distinguendo quelli di interesse cantonale e locale, nonché quelli da proteggere in caso di conflitto armato.

**Articolo 43**  
Forma e  
contenuto

- <sup>1</sup>L'inventario comprende le schede informative di ogni bene culturale protetto, ad eccezione di quelli mobili appartenenti a istituzioni culturali riconosciute.
- <sup>2</sup>L'accesso ai dati amministrativi presuppone un interesse legittimo, mentre gli altri dati sono aperti al pubblico.

**CAPITOLO 2 - COMPETENZE E ORGANIZZAZIONE**

**Articolo 44**  
Consiglio  
di Stato

- <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sulla protezione dei beni culturali.
- <sup>2</sup>Esso definisce le modalità della collaborazione fra i diversi servizi dipartimentali cui compete la protezione dei beni culturali.

**Articolo 45**  
Commissione dei  
beni culturali

- <sup>1</sup>La Commissione dei beni culturali è composta da un presidente, un vice-presidente e da cinque a nove altri membri nominati dal Consiglio di Stato.
- <sup>2</sup>Nella Commissione sono equamente rappresentati i settori interessati alla protezione dei beni culturali; essa può avvalersi di esperti esterni.
- <sup>3</sup>Oltre a dare i suoi preavvisi nei casi previsti dalla legge, la Commissione ne verifica l'applicazione e propone alle autorità competenti, di propria iniziativa o su loro richiesta, i provvedimenti da adottare per migliorare la protezione e la valorizzazione dei beni culturali.

**Articolo 46**  
Municipi

I Municipi, oltre alle competenze stabilite dalla legge e dal regolamento, esercitano la vigilanza sui beni culturali protetti o degni di protezione presenti entro i confini della giurisdizione comunale e segnalano al Consiglio di Stato qualunque fatto o situazione suscettibile di compromettere un bene culturale.

**Articolo 47**  
Istituzioni  
culturali  
riconosciute

Le istituzioni culturali riconosciute collaborano con Cantone e Comuni alla protezione dei beni culturali.

**TITOLO V - INOSSERVANZA DELLA LEGGE E RIMEDI GIURIDICI**

**Articolo 48**  
Esecuzione  
coatta

<sup>1</sup>Se il proprietario di un bene culturale protetto, benchè invitato a farlo, non adempie ad un obbligo imposto da questa legge, il Consiglio di Stato, o il Municipio per i beni d'interesse locale, ordinano l'esecuzione a spese del proprietario delle misure appropriate da parte di un servizio cantonale o di terzi.

<sup>2</sup>La rifusione delle spese anticipate dal Cantone o dal Comune è garantita, ove trattasi di bene immobile, da ipoteca legale ai sensi dell'articolo 836 del Codice civile svizzero.

**Articolo 49**  
Disposizioni  
penali

<sup>1</sup>Chiunque intenzionalmente:

- a) contravviene ad una misura provvisoria;
- b) modifica o esporta senza autorizzazione un bene culturale protetto;
- c) omette la notifica di cui all'articolo 26;
- d) vende senza autorizzazione un bene mobile protetto appartenente ad un ente pubblico;
- e) esegue scavi archeologici senza concessione

è punibile con la multa fino a fr. 50'000.--.

<sup>2</sup>Se il reato provoca la perdita di un bene culturale protetto o un danno irreparabile al medesimo, l'autore è punibile con la multa e con la detenzione.

<sup>3</sup>E' applicabile la Legge di procedura per reati di competenza del pretore e per le contravvenzioni.

<sup>4</sup>Restano riservati gli articoli 26-28 della Legge federale sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.

**Articolo 50**  
Confisca

Oggetti e beni costituenti il prodotto o il profitto di un reato punibile in base all'articolo 49 sono soggetti a confisca, in analogia alle disposizioni dell'articolo 58 del Codice penale svizzero.

**Articolo 51**  
Ricorsi

<sup>1</sup>Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato, entro quindici giorni dalla loro notifica.

<sup>2</sup>Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

<sup>3</sup>Contro le decisioni prese nell'ambito delle procedure di pianificazione valgono i rimedi e la legittimazione previsti dalla Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio.

**TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Articolo 52**  
Procedure  
in corso

Le procedure in corso prima dell'entrata in vigore della presente legge sono concluse in applicazione del diritto anteriore.

**Articolo 53**  
Inventario  
transitorio

<sup>1</sup>L'elenco dei monumenti storici ed artistici vale, per la durata di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, quale inventario transitorio dei beni culturali protetti di interesse cantonale.

<sup>2</sup>Entro il termine di cui al cpv. 1:

- a) il Consiglio di Stato fa aggiornare l'inventario dei beni mobili protetti;
- b) i Comuni, sentito il preavviso della Commissione, istituiscono la protezione dei beni culturali immobili con gli strumenti pianificatori prescritti dalla presente legge. Il Consiglio di Stato ne predispone la loro inventarizzazione.

**Articolo 54**  
Zone di  
protezione

<sup>1</sup>Le zone di protezione istituite con decreti esecutivi del Consiglio di Stato, in applicazione dell'articolo 12 della Legge per la protezione dei monumenti storici ed artistici, valgono quali perimetri di rispetto ai sensi dell'articolo 22 cpv. 2.

<sup>2</sup>Entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni interessati dalle zone di protezione di cui al cpv. 1 sono tenuti ad integrarle nei loro piani regolatori.

Articolo 55  
Entrata  
in vigore

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge ed il suo allegato di abrogazione e modifica di leggi e regolamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore.

**Allegato**  
**Abrogazione e modifica leggi e regolamenti**

**I. ABROGAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI**

- A. Legge per la protezione dei monumenti storici ed artistici del 15 aprile 1946; abrogazione del ...

La Legge per la protezione dei monumenti storici ed artistici del 15 aprile 1946 è abrogata.

- B. Regolamento d'applicazione della legge 15 aprile 1946 per la protezione dei monumenti storici ed artistici del 7 gennaio 1947; abrogazione del ...

Il Regolamento d'applicazione della legge 15 aprile 1946 per la protezione dei monumenti storici ed artistici del 7 gennaio 1947 è abrogato.

- C. Decreto legislativo per la tutela dei ritrovamenti archeologici del 26 gennaio 1942; abrogazione del ...

Il Decreto legislativo per la tutela dei ritrovamenti archeologici del 26 gennaio 1942 è abrogato.

- D. Legge cantonale d'applicazione della legge federale 6 ottobre 1966 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 31 maggio 1976; abrogazione del ...

La legge cantonale d'applicazione della legge federale 6 ottobre 1966 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 31 maggio 1976 è abrogata.

- E. Regolamento della legge cantonale d'applicazione della legge federale 6 ottobre 1966 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato dell'8 maggio 1979; abrogazione del ...

Il Regolamento della legge cantonale d'applicazione della legge federale 6 ottobre 1966 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato dell'8 maggio 1979 è abrogato.

- F. Decreto esecutivo circa l'invio di pubblicazioni all'Archivio cantonale dell'8 novembre 1923; abrogazione del ...

Il Decreto esecutivo circa l'invio di pubblicazioni all'Archivio cantonale dell'8 novembre 1923 è abrogato.

## II. MODIFICA DI LEGGI E REGOLAMENTI

A. Decreto legislativo concernente la conservazione dei musei storici ed archeologici del 28 febbraio 1944; modifiche del...

1. Gli articoli 8 e 13 sono abrogati.
2. Le lettere da e) ad h) dell'art. 12 sono abrogate.
3. Negli articoli 1 cpv. 1, 5 cpv. 3, 7, 9 cpv. 2; 10 cpv. 2, 12 lett. c), 14 cpv. 1 la denominazione "Commissione cantonale dei monumenti storici" è sostituita con "Commissione dei beni culturali".

B. Regolamento di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 1944 concernente la conservazione dei musei storici ed archeologici, e del decreto legislativo 26 gennaio 1942 per la tutela dei ritrovamenti archeologici del 19 maggio 1944, modifiche del ...

1. Gli articoli 4, 13 e 14 sono abrogati.
2. Negli articoli 3, 7 e 10 cpv. 2 la denominazione "Commissione cantonale dei monumenti storici" è sostituita con "Commissione dei beni culturali".

C. Legge tributaria del 21 giugno 1994, modifica del ...

1. L'articolo 31 cpv. 3 è così modificato:

"Sono inoltre deducibili le spese per lavori di cura dei beni culturali protetti che il contribuente ha intrapreso in virtù di disposizioni legali, d'intesa con le autorità o su loro ordine, a condizione che tali lavori siano sussidiabili e nella misura in cui la spesa non è coperta da sussidi".

2. All'articolo 155 è aggiunto un nuovo cpv. 3:  
"Allo scopo di rendere fruibile al pubblico beni mobili protetti, il Consiglio di Stato può esentare dall'imposta di successione questi beni, a condizione che i medesimi siano affidati gratuitamente e irrevocabilmente, per un periodo di almeno 20 anni, al Cantone o ad un'istituzione culturale riconosciuta con sede nel Cantone, esonerata dall'imposta di successione ai sensi dell'art. 154, che si impegna ad esporli al pubblico"

D. Regolamento d'applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992, modifica del ...

1. L'articolo 50 è abrogato.

## SCHEDE BIBLIOGRAFICHE

## I. Scritti svizzeri ed esteri

*La letteratura sul tema della protezione dei beni culturali è sterminata. Questa scelta, inevitabilmente riduttiva, si concentra su alcune opere fondamentali o particolarmente stimolanti, attinte in prevalenza della bibliografia svizzera sull'argomento, che permettono l'approfondimento di alcuni temi trattati nel progetto di legge.*

BUEHLER, T.

Der Natur-und Heimatschutz nach schweizerischem Recht / Theodor Bühler - Zürich: Schulthess, 1973

EMILIANI, A.

Una politica dei beni culturali / Andrea Emiliani - Torino: Einaudi, 1974

ICOMOS (International Council on Monuments and Sites): 25 anni di vita, bilancio e avvenire.

A cura di Rosa Anna Genovese (Restauro 19, No. 109, Napoli, maggio-giugno 1990)

Informationstag "Kulturgüter zwischen Markt und Museum" Bern, 2. Juli 1993: Schlussbericht - Bern: Nationale Schweizerische UNESCO-Kommission, 1993

JOLLER, C.

Denkmalpflegerische Massnahmen nach schweizerischem Recht / Christoph Joller - Entlebuch: Huber Druck, 1987

KNOEPFLI, A.

Schweizerische Denkmalpflege: Geschichte und Doktrinen / Albert Knoepfli - Zürich: Schw. Institut für Kunstwissenschaft, 1972

La libre circulation des collections d'objets d'art. Actes d'une rencontre organisée le 14 septembre 1992 édités par / Quentin Byrne-Sutton et Marc-André Renold - Zürich: Schulthess, 1993 - (Etudes en droit de l'art 3)

Les objets d'art dans l'Union européenne: Aspects juridiques et pratiques. Actes d'une rencontre organisée le 27 septembre 1993 édités par / Quentin Byrne-Sutton et Marc-André Renold - Zürich: Schulthess, 1994 - (Etudes en droit de l'art 4)

OLIVERIO, A.

Ricordi individuali, memorie collettive / Alberto Oliverio - Torino: Einaudi, 1994

Per una politica dei beni culturali (Arte Documento No. 3, Milano, 1989).

Le politiche dei beni culturali in Europa a cura di / Luigi Bobbio - Bologna: Il Mulino, 1992

Rechtsfragen der Denkmalpflege / Yvo Hangartner (Hg.) - St. Gallen: Schw. Institut für Verwaltungskurse der Hochschule St. Gallen, 1981

La réglementation suisse de l'importation et de l'exportation des biens culturels. Actes d'une table ronde organisée le 15 avril 1994 édités par / Quentin Byrne-Sutton, Fabienne Mariéthoz et Marc-André Renold - Zürich: Schulthess, 1994 - (Etuds en droit de l'art 5)

La conservation des monuments historiques et l'aménagement du territoire - Berna: NIKE/UFC, 1993.

Strumenti alternativi per la conservazione dei monumenti architettonici in Svizzera - Berna: NIKE/UFC, 1994

TISSOT, N.

Intérêt public: sauvegarde des vestiges archéologiques / Nathalie Tissot, in: "Plaidoyer" 1991 n. 5, pp. 52-62

## II. Scritti ticinesi

*La produzione ticinese è fatta soprattutto di sporadici o occasionali interventi centrati, in prevalenza, sul tema delle istituzioni culturali preposte alla conservazione del patrimonio mobiliare: musei in primo luogo. Pressoché assenti, per contro, le riflessioni sulla politica di conservazione del patrimonio archologico e storico di natura immobiliare. Queste caratteristiche della bibliografia ticinese sull'argomento riflettono l'assenza di un vero e proprio dibattito pubblico sulla politica di protezione del patrimonio culturale.*

### a) istituzioni culturali

Le biblioteche della Svizzera italiana. Atti della giornata di studio del 2.2.1985, in: "Fogli" n. 5 (1985) p. 8

Bollettino d'informazione dell'Associazione dei musei svizzeri INFO 44, 1990 n° speciale sulla situazione museale in Ticino a cura di Marco Francioli e con contributi di M. Kahn-Rossi, A. Gaggioni, R. Carazzetti e G. Cotti

L'archivio comunale, Guida minima alla gestione e conservazione dei documenti, Edizioni Dipartimento della pubblica educazione

DONATI, B.

Il museo centro di cultura e di animazione regionale / Bruno Donati, Franco Binda, Ezio Bernasconi, in: "Il nostro Paese" 1980, p. 204

GALLI, E.

Il museo etnografico: il ruolo dello stato / Ezio Galli, in: "I nostri monumenti storici" 1986 p. 283

GILARDONI, V.

L'ideazione e le vicende del museo dell'arte e delle tradizioni popolari del Ticino / Virgilio Gilardoni, in "Archivio Storico Ticinese" 1967 p. 207

KAHN-ROSSI, M.

Museo cantonale d'arte / Manuela Kahn-Rossi - Lugano: Museo cantonale d'arte, 1987

Scrinium. Studi e testimonianze pubblicati in occasione della 53.ma assemblea annuale dell'Associazione degli archivisti svizzeri - Locarno: Stazione, 1976  
*Presenta in particolare studi di A. Gaggioni (Appunti per la storia dell'Archivio cantonale), P.A. Donati (Documenti d'archivio e restauro di monumenti), padre Rocco da Bedano (L'attività archivistica dell'OSMA/Ti)*

SOLDINI, A.

Diffusione della cultura e memoria storica: Difficili esordi della Biblioteca cantonale / Adriano Soldini, in: "Il Cantone Ticino 1848-1859"

### b) monumenti

ALBERTI, A.

La volontà collettiva di protezione del monumento / Arnaldo Alberti, in: "I nostri monumenti storici" 1985 p. 388

CARLONI, T.

Problemi urbanistici ed architettonici connessi al Museo dell'arte e delle tradizioni popolari / Tita Carloni, in "Archivio storico ticinese" 1967 p. 244

CARLONI, T.

Restauro e riuso di monumenti storici e artistici / Tita Carloni, in: "Archivio storico ticinese" 1994 p. 91

GIACOMAZZI, F.

I problemi della protezione del patrimonio architettonico rurale / Fabio Giacomazzi, in: "Pro Valle Maggia" 1976 p. 26

Interventi sulla sostanza storica costruita, in: "Rivista tecnica" 1992 n. 12  
*con saggi di architetti ticinesi attivi nel restauro di edifici storici e un contributo di P.A. Donati su archeologia e tutela dei beni culturali.*


Cinquant'anni di protezione dei monumenti storici e artistici della Repubblica e Cantone del Ticino, 1909-1959 - Bellinzona: DPE, 1959.

Settantacinque anni della Commissione dei monumenti storici ed artistici del Cantone Ticino - Bellinzona: UMS/CMS, 1984 - (Quaderni d'informazione 10)

**OGGETTI ISCRITTI NELL'ELENCO CANTONALE DEI MONUMENTI STORICI**


**GRAFICO 1: OGGETTI ISCRITTI**

<b>Totale iscrizioni:</b>	<b>874</b>
<b>Totale oggetti</b>	<b>1008</b>
Edifici	471
Oggetti immobili	359
Oggetti mobili	178




**GRAFICO 2: PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI**

<b>Enti pubblici</b>	<b>551</b>
<b>Privati</b>	<b>323</b>



**GRAFICO 3: RIPARTIZIONE FRA GLI ENTI PUBBLICI**

<b>Enti pubblici</b>	<b>551</b>
Cantone	28
Comuni e Patriziati	124
Confederazione	4
Dir. Canonico	395




Il precedente grafico 1 evidenzia il numero e la composizione degli oggetti iscritti nel vigente elenco cantonale dei monumenti storici. Questi dati (aggiornati al 1991 poiché ancora manca il lavoro di revisione sistematica dell'elenco) permettono di farsi un'idea sul patrimonio artistico fin qui tutelato. Le iscrizioni giuridicamente valide sono 874 e interessano un totale di 1008 oggetti e più precisamente

- 471 edifici ( 180 chiese, 69 oratori, 94 edifici civili, 4 cascine, 11 ossari, 10 insiemi di ruderi o rovine...).
- 359 immobili (151 elementi architettonici quali absidi, facciate, soffitti; 60 elementi figurativi come lapidi, camini, decorazioni a stucco ecc.; 36 elementi d'arredo come balaustre, inferiate, vasche battesimali; 108 affreschi; 4 oggetti archeologici come massi coppellari e sarcofagi).
- 178 oggetti mobili (7 di carattere archeologico come stele funerarie, coperchi di sarcofago; 51 elementi d'arredo come armadi per paramenti, confessionali, croci astili e da processione, 45 oggetti di scultura come bassorilievi, statue da presepio, ancone d'altare 68 dipinti, 7 documenti cartacei come codici martirologi, messali).

Occorre però precisare che ad esempio una chiesa iscritta può contenere oggetti mobili come tele, arredi, e paramenti, che non sono menzionati nell'elenco, ma sono tuttavia considerati di fatto sotto tutela perché parte essenziale dell'edificio medesimo.

Interessanti anche i dati che emergono dai grafici 2 e 3, relativi alla proprietà dei monumenti iscritti. I monumenti appartenenti al Cantone sono 30; la maggior parte di essi, come ad esempio i Castelli di Bellinzona, la chiesa e il Convento della Madonna del Sasso a Orselina, la chiesa di San Francesco a Locarno, la chiesa degli Angioli a Lugano, hanno un'importanza notevole, per qualità e consistenza, nel nostro panorama storico e artistico.

**INVESTIMENTI EFFETTUATI DALL'UFFICIO CANTONALE DEI MONUMENTI STORICI**




anno	TOTALE	Sussidi - ricerche	personale	CMS	Monumenti statali
1965	Fr. 340'000				
1970	Fr. 469'253				
1975	Fr. 757'167				
1980	Fr. 1'833'949	Fr. 1'322'922	Fr. 358'021	Fr. 11'068	Fr. 141'938
1985	Fr. 1'495'000	Fr. 943'371	Fr. 424'327	Fr. 37'467	Fr. 89'834
1990	Fr. 3'052'039	Fr. 2'266'684	Fr. 684'504	Fr. 67'115	Fr. 33'737
1993	Fr. 4'578'349	Fr. 3'622'146	Fr. 857'238	Fr. 68'965	Fr. 30'000

Per una migliore lettura dei dati riportati al grafico precedente, occorre osservare che gli investimenti per i monumenti di proprietà dello stato sono riferiti unicamente a oggetti particolari, come ad esempio (per il 1993) agli antfonari del Convento della Madonna del Sasso di Orselina. I restauri globali dei monumenti statali, considerevoli specialmente negli ultimi anni (basti pensare alla manutenzione e alla ricostruzione delle murate di Bellinzona o al restauro del Castel Grande), non sono invece considerati poiché della loro gestione finanziaria è responsabile la Sezione degli stabili erariali.

Pur considerando i dati a intervalli di 5 anni, appare con chiarezza (a parte una leggera flessione agli inizi degli anni ottanta) la crescita costante degli investimenti nel settore, soprattutto per quanto attiene ai sussidi concessi per restauro ai proprietari di monumenti tutelati. Indicativamente si può dire che, negli ultimi anni, la quota di partecipazione del Cantone si è situata tra i 2,5, e i 3 milioni di franchi; mentre il credito annuale per la ricerca e le pubblicazioni si fissa in circa franchi 150'000. A questi importi occorre aggiungere una disponibilità annua di ulteriori franchi 150'000, data dal contributo federale per la difesa della cultura italiana. Questi crediti coprono inoltre le varie spese inerenti le ricerche archeologiche, le datazioni dendrocronologiche, i mandati specifici per ricerche o compiti particolari (restauratori, storici dell'arte, ingegneri, fotografi). Molto più contenuto è stato lo sviluppo delle spese per il personale, ciò che ha comportato per l'Ufficio, difficoltà sempre più marcate nella gestione contabile delle risorse a disposizione. Complessivamente, si può comunque affermare che l'investimento per i restauri è stato abbastanza importante; tenuto conto dell'attuale disponibilità di personale dell'Ufficio esso potrà difficilmente essere ampliato senza scompensi di natura gestionale.

Offriamo in conclusione, a titolo di confronto, alcuni dati relativi agli investimenti effettuati in altri cantoni per la protezione dei monumenti, escluso il settore archeologico. Trattasi di una media dei dati 1990 - 1993.

Grigioni	2,6 mio.	+ 1,5 fondo della lotteria
Lucerna	2,3 mio.	
Friburgo	3,8 mio.	
Zugo	1,4 mio.	+ 1,3 fondo lotteria
Basilea campagna	0,5 mio.	
Basilea città	3,2 mio.	
Ginevra	2,0 mio.	
Giura	0,3 mio.	
Neuchâtel	0,6 mio.	
Vaud	2,5 mio.	
Vallese	1,2 mio.	



Al momento attuale l'ufficio monumenti storici conta otto unità (tenuto conto della nomina imminente del nuovo archeologo cantonale), con un capoufficio e due capiservizio, responsabili rispettivamente del settore monumentale e del settore archeologia. Questi sono coadiuvati da un ricercatore, da una segretaria, un tecnico di scavo e due disegnatori.

Le importanti nuove incombenze che la legge affida all'ufficio beni culturali richiede una ristrutturazione dello stesso, secondo l'ipotesi indicata nello schema precedente. Accanto al capoufficio operano i quattro servizi dell'amministrazione, dei monumenti, dell'inventario e dell'archeologia. Il servizio amministrativo dovrà far fronte al già notevole carico della gestione corrente e in particolare alla gestione della finanziaria dei sussidi. L'opera svizzera dei monumenti si trasforma in servizio inventario, integrandosi con i suoi mezzi e la sua esperienza nella nuova struttura dell'ufficio. Oltre all'integrazione delle due unità dell'OSMA, sarà necessario prevedere, a breve scadenza, un rafforzamento di tre unità dell'organico dell'ufficio (1 architetto, 1 storico dell'arte, 1/2 fotografo, 1/2 archivista-bibliotecario). Sarà poi da ipotizzare a più lunga scadenza un ulteriore rafforzamento dei vari servizi, in particolare quello archeologico e quello dell'inventario.

Riportiamo in conclusione, a titolo di confronto, i dati riguardanti l'organizzazione e gli effettivi di cui dispongono i servizi di alcuni altri Cantoni svizzeri. Occorre comunque sottolineare che il Ticino ha una densità molto alta di monumenti rispetto alla popolazione ed alla superficie. I dati relativi ai mezzi finanziari impiegati in altri Cantoni sono riportati nel commento all'allegato 3.

Grigioni	Servizio monumenti (esclusa l'archeologia)	9 unità
Lucerna	Servizio monumenti Servizio archeologia	7 unità 18 unità
Zugo	Servizio monumenti Servizio archeologia	5 unità 9 unità
Ginevra	Servizio monumenti (esclusa l'archeologia)	10 unità
Glarona	Servizio monumenti (non c'è servizio archeologia)	3 unità